

SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 111 DEL 17 GIUGNO 2003
SITZUNG DES REGIONALRATES NR. 111 VOM 17. JUNI 2003

Ore 10.02

Präsident Pahl führt den Vorsitz
Presidente Pahl assume la Presidenza

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist eröffnet.
Ich bitte um den Namensaufruf.

MINNITI: (*segretario*): (*fa l'appello nominale*)
(*Sekretär*): (*ruft die Namen auf*)

PRÄSIDENT: Entschuldigt hat sich niemand.

Die Mitteilungen:

Die Fraktionssprecher haben beschlossen, dass die Sitzung am 9. Juli wegen des Kongresses der Regionen in Rom entfällt. Nachdem einige Abgeordnete Mitglied des Kongresses der Regionen sind, wird am diesem Tag die Sitzung entfallen.

Ebenfalls entfällt auf Beschluss der Fraktionssprecher die Sitzung vom 21. Oktober. Alle übrigen Tage werden bestätigt.

Noch weitere Mitteilungen: Gemäß Art. 15 Abs. 4 des Gesetzes vom 19. März 1990, Nr. 55, in geltender Fassung, teile ich Ihnen mit, dass die 6. Sektion des Kassationsgerichtshofes in der öffentlichen Verhandlung vom 12. Mai 2003 mit Bezug auf den Rekurs des Abg. Franco Tretter gegen das Urteil des Oberlandesgerichtes von Trient betreffend die Berufung gegen das Urteil des Landesgerichtes von Trient folgendes Urteil erlassen hat:

„Das Urteil wird wegen des fehlenden Tatbestandes ohne Verweisung für nichtig erklärt“.

Mit Wirkung 12. Mai 2003 wird somit die Enthebung des Abg. Franco Tretter von seinem Amt als Regionalratsabgeordneter aufgehoben und er wird wieder gänzlich in sein politisch-institutionelles Amt als Regionalratsabgeordneter eingesetzt.

Am 21. Mai 2003 hat der Regionalausschuss den Gesetzentwurf Nr. 69: „Bestimmungen betreffend den Nachtragshaushalt für das Jahr 2003 der Autonomen Region Trentino – Südtirol (Finanzgesetz)“ eingebracht.

Es sind die Anfragen Nr. 254, 267, 268, 270, 271, 272, 273 und 274 beantwortet worden. Der Text der Anfragen sowie die jeweiligen schriftlichen Antworten bilden ergänzenden Bestandteil des stenographischen Berichtes über diese Sitzung.

Ich bitte um die Verlesung des Protokolls.

MINNITI: (*segretario*): (*legge il processo verbale*)
(*Sekretär*): (*verliest das Protokoll*)

PRÄSIDENT: Sind Einwände zum Protokoll? Keine. Dann gilt es als genehmigt.
...Bitte, Frau Kury.

KURY: Herr Präsident, zum Fortgang der Arbeiten. Ich ersuche Sie um eine halbstündige Unterbrechung, damit sich die weiblichen Abgeordneten kurz besprechen können. Es geht um das Gesetz zur Gemeindeordnung, wo eine Besprechung unter den weiblichen Abgeordneten notwendig ist.

PRÄSIDENT: Frau Kury, ohne weiteres. Nur möchte ich zuerst diese Abstimmung wiederholen und dann die Vorziehung beschließen und danach können Sie sofort die Unterbrechung machen. Es ist nur eine technische Frage.

Wir müssen die Abstimmung von Punkt 1) der Tagesordnung wiederholen und zwar deshalb, weil es hier die absolute Mehrheit braucht, d.h. es muss gezählt werden und es müssen 36 Jastimmen sein. Das sieht nämlich die Durchführungsverordnung vor und ich habe das beim letzten Mal übersehen. Es wären allerdings ohnehin die 36 Abgeordneten nicht gewesen.

Danach stimmen wir gleich über die Vorziehung von Punkt Nr. 35) ab, weil ein Antrag dazu eingereicht worden ist.

Es ist also nur noch die Wiederholung der Abstimmung gemäß Tagesordnungspunkt Nr. 1 vorzunehmen: **Beschlussfassungsvorschlag Nr. 14: Antrag an den Regionalrat, den Regionalausschuss zu ermächtigen, von der Volksbefragung in Bezug auf den Antrag auf Änderung der Gebietsabgrenzungen der Gemeinden Neumarkt und Montan abzusehen (eingebracht vom Regionalausschuss).**

Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Mit 37 Ja, 5 Enthaltungen und keiner Gegenstimme ist der Antrag angenommen.

Es ist vom Abg. Denicolò der Antrag eingereicht worden, besprochen auch im Fraktionssprecherkollegium, der besagt: Kollege Denicolò beantragt die Vorziehung des Tagesordnungspunktes Nr. 35 gemäß Art. 37, Absatz 4 der Geschäftsordnung. Hier wird im Sinne der Geschäftsordnung keine Debatte stattfinden. Es ist also nur abzustimmen. Somit stimmen wir ab. Wer ist dafür, dass Punkt Nr. 35 der Tagesordnung vorgezogen wird? Es braucht die absolute Mehrheit der Anwesenden. Wer ist dagegen? Enthaltungen?

Bei 37 Jastimmen, 5 Gegenstimmen und 3 Enthaltungen ist der Antrag angenommen.

Wir unterbrechen jetzt auf Antrag der Abg. Kury die Sitzung für eine halbe Stunde. Wir sehen uns um 11.00 Uhr wieder.

(ore 10.17)

(ore 11.05)

PRÄSIDENT: Wir fahren mit der Sitzung fort.

Frau Abg. Kury, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten.

KURY: Herr Präsident, ich ersuche Sie um eine weitere Unterbrechung für eine Stunde, auf dass die Mehrheitsparteien sich zusammensetzen können.

PRÄSIDENT: Frau Abg. Kury, wären Sie einverstanden, wenn wir zuerst die Berichte verlesen und dann die Besprechung machen, denn dann wird es 13.00 Uhr und dann würde ich die Sitzung gleich für den Vormittag beenden.

KURY: Das geht in Ordnung, Herr Präsident.

PRÄSIDENT: Also wir verlesen die Berichte der Gesetzentwürfe zum Tagesordnungspunkt Nr. 35: **In vereinheitlicher Debatte:**

Gesetzentwurf Nr. 41: Das Kollegium der Rechnungsprüfer der Gemeinden – Änderung zum Regionalgesetz vom 23.10.1998, Nr. 10 (eingebracht von den Regionalratsabgeordneten Urzì, Taverna, Holzmann, Minniti und Plothege);

Gesetzentwurf Nr. 42: Änderungen zum Regionalgesetz vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 über die Gemeindeordnung (eingebracht von den Regionalratsabgeordneten Giovanazzi, Valduga und Vicini Conci);

Gesetzentwurf Nr. 67: Reform der Ordnung der örtlichen Autonomien“ (eingebracht vom Regionalausschuss).

Dann bitte ich den Ausschuss um den Bericht zum Gesetzentwurf Nr. 67.

FONTANA:

RELAZIONE

Il disegno di legge di riforma delle autonomie locali rappresenta la prima proposta regionale di revisione dell'ordinamento comunale successiva alla legge costituzionale 18.10.2001 n. 3 che ha modificato il titolo V della Costituzione, ridefinendo il sistema dei rapporti tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali. Le nuove disposizioni riconoscono l'autonomia dei comuni, sopprimendo i controlli sugli atti e riservando agli strumenti normativi locali l'individuazione dei modelli organizzativi da adottare.

La proposta si compone di tre titoli:

TITOLO I (Modifiche alle leggi regionali 4 gennaio 1993 n. 1, 30 novembre 1994 n. 3, 23 ottobre 1998 n. 10, 6 aprile 1956 n. 5, 6 dicembre 1986 n. 11).

Il titolo I è suddiviso in due capi che modificano rispettivamente l'ordinamento dei comuni e la disciplina elettorale degli organi comunali. Per quanto riguarda le disposizioni contenute nel capo I sono di particolare importanza quelle che riconoscono al comune una maggiore autonomia nella definizione della propria struttura organizzativa. Altre norme incidono sulla forma di governo e in particolare sulle competenze del consiglio comunale, che vengono significativamente ampliate per ricondurre all'organo elettivo le scelte

più rilevanti, tra cui quelle relative al settore delle infrastrutture comunali attualmente affidate alla giunta. Alcune modifiche di natura ordinamentale riguardano l'istituto dell'unione di comuni, che non costituisce più un modello provvisorio destinato a evolvere obbligatoriamente nella fusione dei comuni associati ma può operare come scelta collaborativa reversibile.

Capo I (Norme in materia di ordinamento dei comuni)

Art. 1 - 11: Autonomia statutaria e regolamentare, competenze degli organi, unione di comuni.

L'art. 1 (che riscrive l'art. 4 LR 1/1993) riserva allo statuto comunale la disciplina fondamentale dell'organizzazione dell'ente, ancora nel rispetto del principio generale della separazione dei compiti di natura tecnica da attribuire alla struttura burocratica da quelli di indirizzo politico e di controllo da riservare agli organi politici. Nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti viene però riconosciuta la facoltà di prevedere nello statuto delle disposizioni che attribuiscono al sindaco, agli assessori e alla giunta la competenza ad adottare atti anche di natura gestionale. Inoltre, la nuova norma riserva al sindaco l'adozione degli atti di natura tecnica ad esso espressamente attribuiti dalla legislazione vigente, ma riconosce la facoltà al capo dell'amministrazione di delegare questi compiti agli assessori, ai dirigenti o ai funzionari direttivi.

L'art. 2 uniforma le regole in materia di pubblicità dei regolamenti comunali, consentendo a ogni cittadino di conoscere con esattezza il momento in cui gli stessi entrano in vigore (comma 1) e riattribuisce (dopo l'abrogazione dell'art. 106 del regio decreto 383/1934 disposta dal legislatore nazionale con il TU 267/2000) ai comuni il potere di sanzionare la violazione dei regolamenti e delle ordinanze sindacali, nei casi non disciplinati dalla legge (comma 2).

Con **l'art. 3** (che modifica l'art. 13 LR 1/1993) vengono ridefinite e ampliate le funzioni del consiglio comunale. In particolare, salvo il diverso limite inferiore fissato dallo statuto comunale, è attribuita al consiglio l'approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche quando la spesa complessiva sia di importo superiore a un milione di euro nei comuni con popolazione fino a tredicimila abitanti, o di importo superiore al dieci per cento della spesa corrente che risulta impegnata (senza considerare i residui) nell'ultimo conto del bilancio negli altri comuni. Al consiglio è poi riservata la decisione sulla partecipazione a società di capitale non affidatarie di servizi pubblici locali. Si precisa inoltre, per risolvere dubbi interpretativi fondati sulla normativa attuale, che la competenza consiliare sui tributi comunali comprende la fissazione delle aliquote. Lo statuto è infine autorizzato ad ampliare i compiti del consiglio comunale, con l'unica condizione che le nuove competenze attribuite al consiglio riguardino atti di indirizzo e di natura politica.

L'art. 4 modifica, per maggiore chiarezza e senza innovazioni, la norma sull'obbligo di astensione degli amministratori.

L'art. 5 sopprime il controllo sugli atti delle associazioni di comuni.

Con **l'art. 6** viene modificata la disciplina delle unioni. In particolare viene soppresso il vincolo della fusione, tenuto conto della necessità di incentivare nel territorio regionale, caratterizzato dalla presenza di numerose

microcomunità, l'attivazione di questa forma collaborativa eliminando ogni possibile remora alla collaborazione tra gli enti. Peraltro la creazione di un comune unico entro il decimo anno è fortemente incentivata sul piano economico mediante la concessione di contributi regionali che sono incrementati nell'ipotesi in cui la fusione sia anticipata rispetto a tale termine.

L'art. 7 corregge un rinvio normativo errato e adegua un riferimento interno.

L'art. 8 riserva allo statuto comunale le modalità di elezione del presidente del consiglio di circoscrizione.

L'art. 9 estende anche ai comuni con meno di 2000 abitanti la possibilità di attribuire un'indennità di carica agli assessori (entro il limite del 50% di quella del sindaco).

L'art. 10 adegua un rinvio alla normativa statale in conseguenza di modifiche legislative sopravvenute (in materia di status degli amministratori comunali).

Art. 11 - 18: Referendum popolare, soppressione del controllo di legittimità sugli atti, modifiche all'ordinamento contabile dei comuni.

L'art. 11 rende obbligatoria la previsione negli statuti comunali dell'istituto del referendum popolare, per assicurare ai cittadini la possibilità di intervenire nelle scelte politiche dei comuni. Rinvia invece la disciplina del procedimento referendario ai regolamenti comunali, i quali non potranno comunque prevedere un numero di sottoscrizioni a sostegno del referendum superiore al dieci per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.

Gli art. 12, 13 e 16 adeguano la disciplina regionale al nuovo sistema costituzionale delle autonomie locali, nel quale non sono più previste forme di controllo sugli atti degli enti locali.

L'art. 14 rende facoltativa la compilazione del prospetto di conciliazione nei comuni che adottano un sistema contabile che rilevi le operazioni gestionali sia sotto il profilo finanziario che economico - patrimoniale, in quanto il sistema contabile fornisce in questo caso tutti gli elementi e i dati (determinati in modo analitico) che possono essere ottenuti utilizzando il prospetto di conciliazione.

L'art. 15, che modifica l'art. 17 comma 113 della LR 10/1998, limita ai soli comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti la facoltà di derogare con i propri regolamenti ad alcune delle disposizioni regionali in materia di revisione contabile (in particolare alle norme sul collegio dei revisori, sui requisiti, sulla durata in carica e sulla revoca dei revisori).

L'art. 17 coordina la disposizione sullo scioglimento e sulla sospensione del consiglio comunale con le norme in materia di mozione di sfiducia, dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o decesso del sindaco previste dall'art. 62 della LR 3/1994. Precisa inoltre, a chiarimento della normativa in vigore, che in capo al commissario nominato dalla giunta provinciale si concentrano le funzioni assegnate dall'ordinamento al consiglio, alla giunta e al sindaco.

Capo II (Norme in materia di composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni)

comunali Art. 18 - 30)

Il capo II contiene modifiche tecniche a chiarimento e semplificazione dei procedimenti relativi all'elezione degli organi dei comuni. Inoltre, è data soluzione alle questioni interpretative più rilevanti emerse in seguito alle prime applicazioni della legge sull'elezione diretta del sindaco.

Una precisazione importante riguarda i termini entro i quali deve avvenire la sostituzione dell'assessore dimissionario. La vigente legge regionale nulla dispone in merito; pertanto l'art. 18 comma 1 oltre a definirle irrevocabili stabilisce che le dimissioni dell'assessore acquistino efficacia con la sostituzione che deve avvenire entro un termine certo. Il comma 2, con riferimento ai comuni della provincia di Bolzano precisa il momento per la presentazione al consiglio comunale della proposta di composizione della giunta comunale fissandolo alla prima seduta successiva all'elezione. Il comma 3 infine prevede che per la determinazione del numero di posti da assegnare in giunta comunale a ciascun gruppo linguistico si deve aver riguardo alla consistenza dei gruppi linguistici presenti in consiglio comunale come accertata al momento della convalida del consiglio neo-eletto: tale comma riformula l'art. 2 comma 6 della LR n. 3 del 1994.

L'art. 19 stabilisce (comma 1) che i consigli comunali in regime di *prorogatio* possono adottare solo gli atti urgenti (mentre non è più necessario che gli atti siano anche improrogabili) e chiarisce il termine da cui decorre tale limitazione dei poteri (dal giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali). Il comma 2 riformula il comma 6 dell'articolo 10 della LR n. 3/1994 in conseguenza della modifica della disciplina del giuramento, precisando che nei comuni della provincia di Bolzano la sola giunta uscente (e non più anche il sindaco) rimane in carica fino alla elezione dei nuovi assessori da parte del consiglio comunale. In provincia di Bolzano, infatti, gli assessori non sono nominati dal sindaco, ma eletti dal consiglio.

L'art. 20 semplifica il procedimento di presentazione delle candidature. In particolare:

- elimina l'obbligo del deposito delle candidature preliminare alla raccolta delle sottoscrizioni;
- riduce sensibilmente (del 25 %) il numero di sottoscrizioni necessarie per la formazione delle candidature;
- precisa che nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione delle liste nei comuni con popolazione fino a 1.000 ab. e per le candidature alla carica di sindaco;
- chiarisce che nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 13.000 ab. è possibile presentare liste di candidati alla sola carica di consigliere comunale.

Gli **articoli 21 e 22** adeguano alcune disposizioni della legge regionale n. 3 del 1994 alle modifiche introdotte con l'articolo 20.

L'art. 23 non modifica la normativa vigente nei comuni della provincia di Bolzano relativamente al collegamento delle liste ai fini dell'assegnazione dei seggi residui (art. 35 della L.R. 6 aprile 1956, n. 5). Il nuovo articolo chiarisce la portata della disposizione cambiandone la collocazione dal comma 2 dell'art. 20 (abrogato dal comma 3 dell'art. 10 del presente d.d.l.) al comma 2 dell'art. 35

della L.R. n. 5 del 1956. Nel merito la disposizione conferma che il collegamento oltre che reciproco deve essere effettuato esclusivamente tra liste che appoggiano il medesimo candidato alla carica di sindaco.

Gli **artt. 24 e 25** adeguano le modalità e gli adempimenti tecnici per la presentazione e l'esame delle candidature in conseguenza di modifiche legislative già intervenute o proposte. Inoltre, l'art. 24 **comma 3** aumenta di un giorno il periodo a disposizione delle Commissioni elettorali circondariali per la verifica e l'ammissione delle candidature. La modifica è necessaria affinché le liste possano utilizzare tutto il mese riservato loro dalla legge per la propaganda elettorale. Il periodo utile per la presentazione delle candidature alla segreteria del comune è stato conseguentemente ridotto di un giorno: tale adempimento deve essere svolto tra il 34° e il 32° giorno precedente la votazione anziché fino al 31 ° giorno.

L'art. 26 chiarisce che nei comuni fino a 13.000 abitanti della provincia di Bolzano, al fine di non ridurre la proporzionalità del sistema, il divisore da utilizzare per il calcolo del quoziente elettorale è pari al numero dei seggi del consiglio compreso il seggio del sindaco. Infatti, senza questa precisazione l'Ufficio centrale può essere indotto ad applicare una regola diversa ottenendo un quoziente elettorale più alto per effetto di un divisore inferiore.

In seguito alla riduzione del numero delle sezioni, **l'art. 27** diminuisce il numero di sezioni elettorali che, se istituite in uno stesso comune, comporta la costituzione dell'ufficio centrale per le operazioni preordinate alla proclamazione degli eletti. La riduzione delle sezioni (il loro numero è stato diminuito del trenta per cento) ha conseguentemente comportato l'aumento del numero di elettori per sezione. Pertanto, per far sì che l'ufficio centrale venga comunque costituito nei comuni di una certa dimensione (ovvero negli stessi comuni dove ne era prevista la costituzione prima della riduzione) deve essere ridotto il numero di sezioni al di sopra del quale costituire tale ufficio.

L'art. 28 richiama il documento previsto dalle leggi dello stato per l'ammissione al voto (attualmente definito a livello nazionale tessera elettorale personale). E' stata utilizzata la dizione generica di documento di ammissione al voto considerata l'annunciata modifica del sistema.

L'art. 29 consente all'amministrazione regionale di organizzare corsi di aggiornamento per presidenti di seggio in occasione di ogni turno elettorale e indipendente dal numero di comuni coinvolti. Infine, **l'art. 30** apporta una modifica tecnica nel sistema di rimborso del servizio di nomina dei presidenti di seggio elettorale svolto dalla cancelleria della Corte d'Appello.

TITOLO II (Modifiche all'ordinamento del personale).

La disciplina del titolo II chiarisce e modifica i meccanismi relativi all'attribuzione delle funzioni dirigenziali e direttive (capo I). Inoltre introduce alcune disposizioni sul segretario comunale (capo II).

Capo I (Norme sul personale e sui dirigenti dei comuni: art. 31- 36)

L'art. 31 estende espressamente ai comuni della regione la

disciplina sui rapporti di lavoro a tempo determinato introdotta dal decreto legislativo 6.9.2001 n. 368, che ha recepito la direttiva 1999/70/CE.

L'art. 32 precisa che nei comuni privi di figure dirigenziali le funzioni difettive sono svolte dai responsabili degli uffici. Queste attività quindi non sono più automaticamente concentrate nel segretario, ma si adattano all'effettiva struttura organizzativa dell'ente che non è generalmente verticistica, se non nei comuni più piccoli. La disposizione inoltre conferma e chiarisce la possibilità per i comuni dotati di figure dirigenziali di istituire posizioni direttive all'interno delle strutture dirigenziali e riserva la disciplina dei rapporti tra i diversi livelli delle responsabilità al regolamento comunale di organizzazione. Infine è riconosciuta espressamente la facoltà per i titolari di incarichi dirigenziali e direttivi di delegare l'adozione di alcuni atti a dipendenti assegnati alla struttura, qualora questi ultimi siano nominati responsabili di procedimento o svolgano funzioni di particolare complessità.

L'art. 33, per favorire la mobilità delle figure professionali di livello più elevato, riconosce ai comuni la facoltà di prevedere nel regolamento di organizzazione che siano iscritti nell'albo del proprio personale dirigente coloro che hanno conseguito la qualifica dirigenziale o l'abilitazione presso altri enti. Consente inoltre ai comuni di accordarsi tra di loro per riconoscere efficacia reciproca ai rispettivi albi.

L'art. 34 prevede che le funzioni dirigenziali e direttive siano attribuite dal sindaco con incarichi di durata non superiore a cinque anni. Per evitare che gli incarichi si cristallizzino creando vincoli alle nuove direttive degli organi politici, si prevede che gli incarichi possano essere adeguati nel corso del tempo attraverso il piano esecutivo di gestione o gli atti di indirizzo.

Con l'art. 35 sono soppressi i limiti stabiliti dalla vigente normativa per l'affidamento con contratti di lavoro a tempo determinato di incarichi dirigenziali, direttivi e di alta specializzazione. Inoltre, al fine di ampliare ulteriormente i poteri di autorganizzazione dei singoli enti, viene estesa a tutti i comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti la facoltà di nominare il direttore generale.

L'art. 36 chiarisce, adeguando l'ordinamento regionale all'indirizzo giurisprudenziale più avanzato, che in caso di trasferimento o conferimento di attività dai comuni, loro aziende o istituzioni ad altri soggetti pubblici o privati si applica al personale assunto stabilmente la disposizione prevista dall'art. 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e consultazione previste dalla legge 29.12.1990 n. 428.

Capo II (Norme transitorie sull'ordinamento dei segretari comunali della regione: art. 37– 44)

Il capo II reca la disciplina transitoria sull'ordinamento dei segretari comunali della regione e apporta alla normative alcuni indispensabili adeguamenti.

L'art. 37 amplia le funzioni notarili del segretario comunale, che oltre a rogare i contratti può autenticare anche le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente.

L'art. 38 modifica l'art. 42 della LR 4/1993 adeguando la gestione

associata delle funzioni segretarili ai modelli collaborativi sovracomunali previsti dalla LR 1/1993. Il rinvio al modello del consorzio previsto dalla disciplina vigente è sostituito dal richiamo alla convenzione. Vengono inoltre soppressi i limiti attualmente previsti per la gestione associata del servizio, riconoscendo anche in questo settore l'autonomia organizzativa dei comuni.

L'art. 39 conferma, per ragioni sistematiche, l'estensione al rapporto di lavoro del segretario delle regole previste per gli altri dipendenti comunali, come peraltro avviene sulla base della vigente disciplina e in particolare dell'art. 64 della LR 4/1993.

L'art. 40 delegifica l'individuazione delle materie di insegnamento del corso abilitante alle funzioni di segretario comunale, che vengono ora stabilite con decreto del Presidente della Regione. Ai sensi del comma 2, l'esame finale conclusivo del corso abilitante deve riguardare le stesse materie di insegnamento.

Vengono poi introdotti alcuni correttivi alla disciplina tradizionale sul segretario comunale per assicurare la continuità e la stabilità del rapporto di lavoro. In questa prospettiva si pongono le norme recate **dall'art. 41**, le quali da un lato subordinano l'accesso alle sedi segretarili di quarta classe al superamento di un concorso per titoli ed esami (mentre attualmente il concorso è solo per titoli) e dall'altro impongono la permanenza del vincitore presso la sede per un periodo minimo fissato dalla legge o concordato con l'amministrazione comunale.

Con la disciplina prevista **dall'art. 42** diventa esplicita nel caso di unioni di comuni l'impossibilità di dissociare le funzioni trasferite e il servizio di segreteria comunale. In base alla normativa proposta la costituzione dell'unione comporterà sempre almeno il distacco funzionale dei segretari presso l'unione (segreteria collegiale) come soluzione organizzativa accessoria rispetto alle funzioni trasferite. In alternativa il **comma 2** prevede la soppressione di tutte le sedi segretarili comunali e la creazione di una segreteria unica dell'unione, con un titolare, che assume formalmente lo status di segretario dell'unione di classe corrispondente a quella dei comuni di pari popolazione, affiancato da una pluralità di vicesegretari. Nella sostanza tuttavia le differenze tra la segreteria collegiale e quella unica non sono molto rilevanti. In entrambi i casi infatti deve essere adottato il modello dirigenziale, in base al quale il ruolo di un soggetto all'interno dell'organizzazione non è determinato dalla qualifica ma dall'incarico direttivo. Il segretario o i segretari saranno quindi legittimati all'interno dell'unione dal contenuto del proprio incarico, per il quale si trovano a concorrere con gli altri dirigenti o funzionari direttivi. Restano una prerogativa segretarile (e vicesegretarile) i compiti "notarili", ma anche questi si adattano alle esigenze dei comuni uniti. Dunque che vi sia una segreteria collegiale o un'unica sede sarà il presidente dell'unione a disciplinare l'esercizio di queste funzioni per l'unione e per i singoli comuni.

L'art. 43 modifica la disciplina del servizio di segreteria nel caso di fusioni di comuni. Analogamente a quanto avviene per le unioni, anche nel caso di fusione è prevista la creazione di una segreteria unica, con un titolare che assume formalmente lo status di segretario del nuovo comune e una pluralità di vicesegretari. La disciplina fissa i criteri per l'individuazione del soggetto cui attribuire la sede segretarile del nuovo ente. Gli stessi criteri sono poi previsti

dal comma 2 che riguarda il caso delle convenzioni di segreteria.

L'art. 44 attribuisce ai comuni i diritti di segreteria riscossi ai sensi della L. 8.6.1962 n. 604, con il vincolo di destinarli alla formazione e all'aggiornamento dei segretari comunali. In base al comma 2 i diritti di segreteria, versati dai comuni alla Regione a decorrere dal 1998 e non utilizzati dalla stessa per la formazione dei segretari comunali sono ripartiti in misura uguale tra i comuni delle province in relazione alle somme versate dai rispettivi comuni.

3. TITOLO III (Norme transitorie e finali).

In questo titolo sono contenute le abrogazioni collegate con la nuova disciplina introdotta dai titoli I e II. In particolare rileva l'abrogazione delle disposizioni che prevedono il controllo di legittimità degli atti dei comuni e degli altri enti locali. **L'art. 48** autorizza poi il Presidente della Regione a emanare dei testi unici con i quali vengono raggruppate e coordinate le disposizioni regionali per settori omogenei di materia.

PRÄSIDENT: Danke! Ich bitte den Kollegen Taverna um die Verlesung des Minderheitenberichtes.

TAVERNA:

Relazione di minoranza al disegno di legge n. 67 concernente
"Riforma dell'ordinamento delle autonomie locali"

Il presente disegno di legge, nonostante si presenti in una veste nuova ed ampliata e rechi il presuntuoso titolo di "riforma dell'ordinamento delle autonomie locali", è l'erede di quel disegno di legge recante "modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1994, n. 3, 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni e 6 dicembre 1986, n. 11, in materia di elezione diretta del sindaco ed elezione dei consigli comunali ed alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1. sull'ordinamento dei comuni" ingloriosamente arenatosi nel corso della legislatura, e pertanto palesa alcune delle stimmate che contraddistinguevano il ddl 15.

Se è pur vero che nel testo attuale non compaiono più quelle modifiche alla legislazione elettorale comunale duramente censurate in aula dalle minoranze (in particolare quelle concernenti il voto congiunto per l'elezione del sindaco), e se è doveroso riconoscere l'impegno politico profuso dall'Assessore di merito per giungere alla composizione di un articolato che non incorresse nelle censure delle minoranze, le mende relative alla materia più specificatamente attinente all'ordinamento dei comuni sono sostanzialmente rimaste e per giunta aggravate.

Nell'arco di tempo intercorrente tra la discussione, infine interrotta, del disegno di legge n. 15 e la presentazione del presente provvedimento il legislatore nazionale ha approvato il testo unico degli enti locali e la riforma del titolo V della carta costituzionale e anche taluni legislatori regionali hanno provveduto a

innovare in materia di enti locali, mentre il legislatore del Trentino-Alto Adige non solo non sembra aver saputo trarre frutto dalla legislazione altrui e adeguarsi compiutamente alla novella costituzionale, se non per alcuni aspetti marginali, ma appare persino aver invertito la rotta rispetto ad alcune aperture proposte nel disegno di legge n. 15.

Sulle ragioni per le quali non si sia potuto, e voluto, dare l'avvio ad una riforma dell'ordinamento degli enti locali è superfluo dire in questa sede, essendo sufficiente constatare il fatto e conseguentemente rifiutare la definizione di riforma attribuita al provvedimento, così come altrettanto superfluo è descrivere ciò che si sarebbe potuto e dovuto fare per una riforma degna del nome, si ritiene tuttavia doveroso indicare almeno quali elementi di riforma sono indispensabili nell'ormai consueto provvedimento di fine legislatura unitamente ad alcuni rilievi sulle norme proposte.

L'articolo 1 del disegno di legge recepisce i principi già fissati dall'articolo 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in materia di autonomia comunale che assumono nuovo e più pregnante significato alla luce della recenziata novella costituzionale e tenta di condensare, nella parte modificante la normativa concernente il contenuto degli statuti comunali, principi e norme che il legislatore nazionale ha ripartiti in distinti articoli.

Siffatta opera di condensazione non è stata peraltro felice, presentando delle omissioni, volendole eufemisticamente così definire, in materia di garanzie per le minoranze e di autonomia dei consigli comunali cui solo parzialmente si è potuto porre rimedio in sede di commissione legislativa.

Nel testo proposto dalla giunta non si rinveniva infatti alcun cenno ai diritti delle minoranze consiliari, ciò che rappresentava un regresso addirittura rispetto all'analogo testo del ddl n. 15, che alcune norme in materia, desunte dalla legge 265/99, le conteneva. In sede di commissione si è potuto parzialmente rimediare introducendo la norma che impone che nello statuto siano stabilite le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze.

Totalmente escluso dal testo è rimasto l'importante principio dell'autonomia funzionale e organizzativa del consiglio comunale e le correlative norme concernenti la dotazione di mezzi finanziari e strutture che concretizzano l'autonomia del consiglio.

Tale mancanza è gravissima e inficia le pur manifeste aperture contenute nell'articolo concernente le competenze del consiglio comunale, essendo di evidenza solare come un consiglio che non goda di autonomia funzionale e organizzativa non possa esercitare appieno le proprie competenze.

Nell'ordinamento dei comuni della nostra regione non esiste, a diritto vigente, la esplicita affermazione che il consiglio comunale è dotato di proprio regolamento interno che costituisce il primo momento di concretizzazione del principio di autonomia funzionale e organizzativa. Soltanto nell'articolo 7 della legge

regionale 4 gennaio '93, n. 1 si rinviene un accenno al regolamento interno del consiglio, considerato come eventuale in quanto lo statuto preveda l'istituzione di commissioni consiliari i cui poteri, organizzazione e pubblicità sono da disciplinarsi con detto regolamento. Ciò significa che, se lo statuto non prevede l'istituzione di commissioni consiliari, il consiglio comunale può non dotarsi di regolamento interno, e in ogni caso non è stabilito quale debba essere il contenuto fondamentale del regolamento interno. Tanto meno è stabilita la autonomia organizzativa del consiglio, strumento indispensabile accanto all'autonomia funzionale per svolgere quelle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo che dalla legge sono assegnate al consiglio comunale.

Il legislatore nazionale non solo ha stabilito per tutti i consigli comunali l'autonomia funzionale ed organizzativa, ma ha anche prevista la possibilità di prevedere statutariamente la fornitura ai consigli di servizi, attrezzature e risorse finanziarie (art. 38 D.Lgs. 267/2000) e inoltre, limitatamente ai comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, ha statuito che "possono essere previste strutture apposite per il funzionamento dei consigli". Di tali facoltà, come è dimostrabile facilmente consultando i vari statuti e regolamenti interni dei comuni del resto d'Italia, si è avvalsa la stragrande maggioranza dei comuni, con indubbio vantaggio per l'attività di quei consigli comunali.

Non si comprende sulla scorta delle considerazioni e situazioni esposte perché il legislatore regionale voglia negare ai comuni del Trentino e dell'Alto Adige ciò che ai comuni del resto d'Italia era già stato riconosciuto ben prima della novella costituzionale che ha posto il comune quale nucleo fondamentale della Repubblica.

L'articolo 4 del disegno di legge vuole risolvere un lapsus calami sfuggito al legislatore del 1998 e introdurre delle doverose precisazioni sulla delicata questione dell'astensione dell'amministratore comunale dalle deliberazioni. Nulla quaestio in merito, salvo il fatto che la soluzione del lapsus non è delle più felici, lasciando sopravvivere nel testo il termine "divieto" che non ha correlazione logica e testuale con le altre parti del testo normativo, ove si parla di "obbligo di astensione" e non di "divieto di partecipazione". Ciò che invece rammarica è il mancato adeguamento alla normativa nazionale in materia di sanzione diretta sull'atto viziato dalla partecipazione alla discussione e approvazione della deliberazione dell'amministratore che aveva l'obbligo di astenersi, che avrebbe garantito una migliore tutela degli interessi dell'amministrazione comunale e dei cittadini interessati agli effetti dell'atto viziato.

Per quanto riguarda le modifiche concernenti le unioni di comuni, nel dichiararle nel merito condivisibili, si coglie l'occasione per osservare che altre innovazioni, tendenti a favorire il processo di fusione tra i comuni, si sarebbero potute inserire, tra le quali l'istituzione dei "municipi" già introdotti con felice intuizione dal legislatore nazionale a beneficio di quelle comunità che, fondendosi per dar luogo ad un comune di dimensioni più consone per l'esercizio delle funzioni proprie, vogliono mantenere una propria individualità e vedere garantito il

decentramento della gestione e della partecipazione all'attività amministrativa.

L'articolo 9, che estende la possibilità di attribuire un'indennità di carica anche per gli assessori dei comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, si presenta in carattere di norma singoletta e intrusa nel testo normativo.

La materia delle indennità di carica afferisce a quella più vasta dello status degli amministratori comunali e in quanto tale avrebbe sede propria nel testo dell'ordinamento degli enti locali, ma per scelta di carattere politico il legislatore regionale ha deciso di affidare a specifico provvedimento (il disegno di legge n. 50) la regolamentazione della materia. Sorprende quindi il rinvenire qui siffatta norma che inoltre, a differenza delle norme sull'indennità di carica degli amministratori comunali contenute nel disegno di legge n. 50, le quali per espressa clausola del legislatore troveranno applicazione solo dalla primavera del 2005, avrà efficacia con l'entrata in vigore del presente provvedimento legislativo. E forse è proprio qui la ragione dell'intrusione della norma: le elezioni sono alle porte ed è meglio sfamare subito i famelici assessori delle centinaia di piccoli comuni, mentre i consiglieri comunali possono stare a digiuno per ancora un paio d'anni.

L'articolo 11, concernente i referendum comunali, pur pienamente condivisibile, meriterebbe una doverosa integrazione al fine di garantire condizioni di uguaglianza nei confronti degli altri tipi di consultazione elettorale. Il referendum comunale, infatti, non gode della garanzia dello svolgimento delle relative operazioni di voto nei medesimi seggi elettorali utilizzati per le consultazioni elettorali previste da leggi statali, regionali o provinciali, ciò che costringe l'amministrazione comunale interessata a reperire sedi diverse per ospitare i seggi referendari con evidenti disagi per gli elettori, sconcertati da questi cambiamenti di sede. Il problema si pone in particolare per l'utilizzo quali sedi per i seggi elettorali degli edifici scolastici o di altri edifici di proprietà di enti pubblici diversi dal comune. Una specifica norma che equipari i referendum comunali alle altre consultazioni elettorali ovvierebbe agli inconvenienti lamentati, e già occorsi nella pratica, con beneficio per la credibilità dell'istituto referendario e per gli elettori non più sottoposti ad inutili, perché evitabili, disagi.

Per quanto riguarda le modificazioni aventi carattere elettorale, mentre non si può non rilevare con soddisfazione che pressoché tutti i rilievi critici, anche sotto l'aspetto tecnico, formulati dal sottoscritto nella relazione al disegno di legge n. 15, sono stati accolti, sopravvivendo soltanto, in carattere di menda, la riduzione dei termini per la presentazione delle liste dei candidati alla segreteria del comune e per la valutazione della quale rimando a quanto già esposto in quella relazione, si rimane semplicemente sconcertati dinanzi alla riproposizione, avvenuta con un autentico colpo di mano in sede di commissione, della c.d. quota rosa nelle liste dei candidati.

Sostanzialmente si tratta della riproduzione di norma già introdotta nell'ordinamento regionale con la LR 4/93 ed espuntavi successivamente per effetto della nota sentenza della Corte costituzionale, rispetto alla norma

previdente è introdotto l'aggravio dell' alternanza dei sessi nella lista dei candidati.

Ricordare che la norma deve favorire una paritaria rappresentanza dei sessi nelle assemblee locali, non imporla in modo improprio e soprattutto inefficace con nessun beneficio reale per le candidate e oneri assolutamente inutili per le liste, in particolare nei piccoli comuni, in questa sede è superfluo, l'argomento essendo già stato oggetto di trattazione ad ogni livello, qui si auspica soltanto che l'aula voglia espungere questa norma intrusa: la questione della pari opportunità in materia di candidature e più altamente di rappresentanza istituzionale merita trattazione ben diversa da quella proposta in modo demagogico e inconcludente.

Nulla si ritiene di dover rilevare nella parte del disegno di legge relativa al personale, si osserva soltanto che l'aggiunta di tali norme, di carattere eminentemente tecnico, rispetto al disegno di legge .n 15, non giustifica il titolo di riforma delle autonomie locali attribuito al presente disegno di legge e pertanto si suggerisce di adottare una formulazione più consona al reale contenuto del disegno di legge.

PRÄSIDENT: Grazie!

Abg. Denicolò, bitte um Verlesung des Berichtes der 1. Gesetzgebungskommission.

DENICOLO':

B E R I C H T

Die 1. Gesetzgebungskommission hat den vom Regionalausschuss eingebrachten Gesetzentwurf Nr. 67 mit dem Titel: „Reform der Ordnung der örtlichen Autonomien“ in den Sitzungen vom 27. März, vom 15. April und vom 15. Mai 2003 beraten.

Der Gesetzentwurf wurde zusammen mit dem Gesetzentwurf Nr. 41 „Das Kollegium der Rechnungsprüfer der Gemeinden – Änderung zum Regionalgesetz vom 23. Oktober 1998, Nr. 10“ und dem Gesetzentwurf Nr. 42 „Änderungen zum Regionalgesetz vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 über die Gemeindeordnung“ in vereinheitlichter Generaldebatte erörtert.

Assessor Fontana wies im Rahmen der Erläuterung darauf hin, dass der Gesetzentwurf den von den Gemeindeverbänden der beiden Provinzen geäußerten Erfordernissen Rechnung trägt und hob hervor, dass das Gesetz die Regelung des Aufbaus der Körperschaft den Gemeindegremien vorbehält, und zwar unter Einhaltung des allgemeinen Grundsatzes der Trennung zwischen den verwaltungstechnischen Aufgaben und jenen der politischen Leitung und Kontrolle.

Abg. Morandini teilte im Rahmen der Generaldebatte mit, dass er den Gesetzentwurf im Großen und Ganzen begrüßt und kündigte an, dass er die vom zuständigen Assessor vorgelegten Änderungsanträge im Verlauf der Debatte über die verschiedenen Artikel noch eingehender prüfen wird.

Auch Abg. Divina gab eine grundsätzlich positive Stellungnahme zum Gesetzentwurf ab und begrüßte insbesondere die Bestimmungen, dank welcher die Gemeinderäte wieder mit mehr Befugnissen ausgestattet werden sollen. Gleichzeitig äußerte Abg. Divina jedoch Bedenken hinsichtlich der Tatsache, dass für die Zuerkennung der genannten Befugnisse unterschiedliche Kriterien aufgrund der Einwohnerzahl der Gemeinden zur Anwendung gelangen sollen.

Auch Abg. Willeit begrüßte die Bestimmungen, die eine Erweiterung der Befugnisse der Gemeinderäte vorsehen, meldete jedoch Vorbehalte gegen die neue Regelung betreffend die Kontrolle über die Akte der Gemeindeorgane an.

Im Rahmen der Artikeldebatte wurde in Bezug auf Artikel 1 ein Änderungsantrag des Abg. Taverna genehmigt, der den Minderheiten im Gemeinderat einige besondere Rechte zuerkennt.

Im Rahmen der Behandlung des Artikels 3 kündigte Abg. Taverna die Einbringung eines Minderheitenberichts zum Gesetzentwurf an.

Zu Artikel 5-bis wurde ein vom Regionalausschuss eingebrachter Änderungsantrag gutgeheißen, der den für die Buchhaltung der Pflichtkonsortien zur gemeinsamen Ausübung von Funktionen geltenden gesetzlichen Rahmen neu regelt.

Im Zusammenhang mit Artikel 11 wurde zunächst über die Zahl der erforderlichen Unterschriften zur Unterstützung einer Volksabstimmung diskutiert, worauf schließlich ein Änderungsantrag des Assessors Fontana und des Abg. Seppi genehmigt wurde, laut dem Volksabstimmungen auch nur für eine Fraktion oder für ein Stadt- bzw. Ortsviertel abgehalten werden können.

Mit Bezug auf Artikel 12 kritisierten mehrere Abgeordnete die Bestimmung, wonach Einsprüche gegen Beschlüsse des Gemeindeausschusses beim Gemeindeausschuss selbst erhoben werden sollen. Ein entsprechender Antrag zur Abänderung dieser Bestimmung wurde jedoch abgelehnt.

Zu Artikel 18 wurde ein Änderungsantrag des Regionalausschusses gutgeheißen, der – einem Antrag des Abg. Willeit entsprechend – die Vertretung der ladinischen Sprachgruppe in den Gemeindeausschüssen der Gemeinden der Provinz Bozen vorsieht.

Mit Bezug auf Artikel 20 bekundete Assessor Fontana auf Anfrage des Abg. Taverna seine Bereitschaft, im Plenum die Streichung der Bestimmungen laut Buchst. e) und f) zu beantragen, um die Vorlegung von Listen in den kleineren Gemeinden zu begünstigen.

Ein von den Abg. Kury und Gneccchi eingebrachter Antrag zur Einfügung eines Artikels 25-bis, der auf eine gleichberechtigte Vertretung von Frauen und Männern auf den Listen für die Gemeinderatswahlen abzielte, wurde abgelehnt.

Ein weiterer Antrag der Abg. Kury und Gneccchi, der auch vom Abg. Pürgstaller unterstützt wurde und ebenfalls auf die Einfügung eines Artikels 25-bis abzielte, laut dem in den Listen keines der beiden Geschlechter mit mehr als zwei Drittel vertreten sein darf, wurde hingegen genehmigt.

Anschließend wurde ein Zusatzantrag, der Artikel 26-bis gutgeheißen, der vorsieht, dass in den Gemeinden der Provinz Bozen den

Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters, die nicht gewählt wurden, der erste Sitz zusteht, der ihrer Liste zugeteilt wurde.

Ferner wurde ein Änderungsantrag der Abg. Kury zur Einfügung eines Artikels 30-bis genehmigt, der die Möglichkeit eines Tests zur Stimmabgabe und Stimmzählung mit Hilfe elektronischer Geräte vorsieht.

Mit Bezug auf Artikel 42 billigte die Kommission einen Änderungsantrag des Assessors Fontana, der den Gemeindeverbunden Verwaltungs- und Organisationsbefugnisse zuerkennt.

Auch ein Änderungsantrag des Abg. Willeit zur Einfügung eines Artikels 44-bis wurde gutgeheißen. Der Antrag sieht für die Gemeinden der Provinz Bozen die Möglichkeit einer Abweichung von den Proporzbestimmungen für das Personal in Körperschaften vor, in denen es keine der ladinischen Sprachgruppe vorbehaltenen Stellen gibt.

Ein Änderungsantrag des Assessors Fontana zur Einfügung eines Artikels 48-bis betreffend die Ordnung der Handelskammern wurde für unzulässig erklärt.

Im Rahmen der Stimmabgabeerklärungen kündigte Abg. Taverna nochmals die Einbringung eines Minderheitenberichts an und teilte mit, dass er angesichts der Genehmigung des Artikels 25-bis, der die Einführung einer Frauenquote vorsieht, gegen den Gesetzentwurf stimmen wird. Er lobte die entgegenkommende und kooperative Haltung des Regionalassessors und wies abschließend darauf hin, dass er eventuell bereit ist, auf Obstruktion zu verzichten, wenn die Mehrheit ihre Position zu Artikel 25-bis überdenkt.

Auch Abg. Giovanazzi erklärte, dass er aufgrund der Einfügung des Artikels 25-bis, der inhaltlich im Widerspruch zu einem jüngst vom Trentiner Landtag gefassten Beschluss auf demselben Sachgebiet steht, gegen den Gesetzentwurf stimmen wird. Ferner – so der Abgeordnete weiter - sei er mit einigen Passagen des Gesetzentwurfes, die einer ausführlicheren Behandlung bedurft hätten, nicht einverstanden.

Auch Abg. Divina kündigte sein Nein zum Gesetzentwurf und insbesondere zu Artikel 25-bis an.

Abg. Kury sprach sich für den Gesetzentwurf aus und brachte die Hoffnung zum Ausdruck, dass dieser so bald wie möglich vom Regionalrat verabschiedet wird, da die Gemeindeverwalter schon seit langer Zeit auf eine neue Regelung warten.

Auch Abg. Willeit erklärte, dass er dem Gesetzentwurf zustimmen wird, meldete jedoch gleichzeitig Vorbehalte gegen Artikel 25-bis und die Bestimmung an, gemäß der den nicht gewählten Bürgermeisterkandidaten ein Sitz im Gemeinderat zuerkannt werden soll.

Abg. Prügstaller sprach sich für den Gesetzentwurf aus und begrüßte die Genehmigung des Artikels 25-bis, da dieser einen wichtigen Schritt auf dem Weg hin zu einer wirklichen Gleichberechtigung zwischen Frau und Mann darstellt.

Auch Abg. Benedetti brachte seine Zustimmung zum Ausdruck und rechtfertigte seine Enthaltung bei der Abstimmung über den Artikel 25-bis mit der Tatsache, dass seines Erachtens jede politische Gruppierung die Möglichkeit haben sollte, frei über die Anzahl der Kandidatinnen auf der jeweiligen Liste zu entscheiden.

Nach Abschluss der Stimmabgabeerklärungen wurde der Gesetzentwurf zur Abstimmung gebracht und bei 7 Jastimmen, 2 Neinstimmen (Abg. Seppi und Taverna) und 3 Enthaltungen (Abg. Morandini, Perego und Willeit) von der Kommission gutgeheißen.

Der Gesetzentwurf wird nun zur weiteren Beratung an den Regionalrat weitergeleitet.

PRÄSIDENT: Danke! Invito il cons. Urzì a voler dar lettura della relazione al disegno di legge n. 41.

URZÌ:

Relazione al disegno di legge regionale:

"Il collegio dei revisori dei conti comunali Modifiche alla legge regionale
23.10.1998, n. 10"

La legge regionale 23.10.1998, n. 10 all'articolo 17, commi 101,102, 103 e 104 dispone le procedure per l'elezione del collegio dei revisori dei conti comunali, la sua durata e i criteri di revoca.

Si stabilisce fra il resto che il collegio dei revisori dei conti sia composto da tre membri adeguando, limitatamente ai Comuni della provincia di Bolzano, la composizione alla consistenza dei gruppi linguistici.

Si determina l'affidamento ad un unico revisore il compito di revisione economica- finanziaria nei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.

All'art. 17, comma 113, della legge 23.10.1998, n. 10 si afferma che "le disposizioni previste dai commi 1 01, 102, 103 e 104 non si applicano qualora il regolamento di contabilità dell'ente rechi una differente disciplina" .

La ratio della disposizione appare fuori discussione: in modo particolare per quanto attiene il numero dei revisori dei conti si comprende, per nesso logico, come l'interpretazione debba essere "estensiva" e non "restrittiva", ossia che i Comuni sono nella condizione di determinare con proprio regolamento di contabilità un numero di revisori dei conti superiore a tre, garantendo la collegialità dell'organo, qualora questa necessità venga riconosciuta.

La legge regionale citata, ed in particolare la formula generica utilizzata dal legislatore nella scrittura dell'articolo 17, comma 113, ha determinato purtroppo problemi interpretativi inducendo alcune amministrazioni comunali, di Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti, fra queste quella di Brunico, a fissare con proprio regolamento di contabilità il numero dei revisori dei conti in uno, ledendo la ratio originaria della legge.

Con il presente disegno di legge si intende rendere trasparente e

chiaro il significato testuale della nonna originaria, ed in particolare dell'articolo 17, comma 113, prevedendo la riaffermazione del principio della collegialità dell'organo delegato alla revisione economico-contabile comunale almeno nei comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti nella convinzione che ai Comuni possa essere concessa la facoltà di ampliare il numero dei revisori dei conti ma non di ridurre l'organo ad una forma monocratica, considerata la delicatezza dei compiti ad essa assegnati. .

Ciò anche al fine di garantire l'applicazione del dettato dell'articolo 17, comma 101, che determina la composizione dell'organo secondo la consistenza dei gruppi linguistici.

PRÄSIDENT: Cons. Giovanazzi, potrebbe leggere la relazione al disegno di legge n. 42.

GIOVANAZZI:

Relazione accompagnatoria al disegno di legge
"Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 sull'ordinamento dei comuni"

L'applicazione del principio di separazione delle funzioni di indirizzo politico da quelle gestionali nei comuni della nostra regione ha messo in luce gravi ed in taluni casi insuperabili difficoltà legate alla struttura ed alla dotazione organica della maggior parte delle amministrazioni locali.

Il principio di separazione infatti non è stato articolato secondo l'assetto organizzativo del comune - che dipende a sua volta dalle caratteristiche dimensionali degli enti - ma viene calato dall'alto secondo un unico e rigido schema, ricalcato sulla struttura di un comune di dimensioni medio-grandi, con una struttura operativa complessa e che vede la presenza di personale dirigenziale a capo dei diversi settori operativi dell'ente.

Una situazione - tipo che non trova rispondenza nella stragrande maggioranza dei nostri comuni, del tutto privi di personale di livello dirigenziale, se si esclude la figura del segretario comunale.

In questo senso l'esperienza nazionale, precedente di qualche anno, doveva suggerire l'opportunità di ricercare preventivamente, avvalendosi della competenza legislativa regionale - esclusiva - in materia di enti locali, correttivi alle situazioni facilmente prevedibili di oggettiva impossibilità ad applicare il principio di separazione nei termini previsti dal decreto legislativo 29/1993.

La Giunta ha invece preferito forzare i tempi dell'applicazione del principio, mettendo in grave difficoltà numerose amministrazioni locali, costrette a recepire in via formale le modifiche regolamentari imposte per legge, ma di fatto impossibilitate a dare seguito ad una effettiva traduzione in pratica per

manca assoluta di dipendenti professionalmente idonei a sostenere le responsabilità gestionali.

Sì è venuta così a creare in numerose realtà comunali una concentrazione di funzioni e poteri in capo al segretario comunale, che rappresenta spesso l'unica figura dirigenziale. Una situazione che rende ancor più evidente una ulteriore contraddizione del quadro ordinamentale degli enti locali in regione.

Rispetto alla realtà nazionale infatti, manca a livello regionale il tassello fondamentale della riforma della figura del segretario comunale, che si trova quindi investito di un cumulo di responsabilità gestionali (cosa di per sé impropria), e per di più in assenza di un rapporto fiduciario che lo leghi al sindaco.

La situazione è per molti versi paradossale e non si può ragionevolmente pensare di lasciarla incancrenire in attesa di future "organiche" riforme.

E' necessario ed urgente un intervento immediato che ponga rimedio alla manifesta illogicità di una applicazione rigida del principio di separazione delle funzioni, prima di aver definito funzioni e status dei segretari comunali e della dirigenza, senza contare la necessità di individuare e formare adeguatamente figure professionali intermedie laddove non sia ipotizzabile la creazione di figure di livello dirigenziale.

La presente disposizione legislativa introduce la possibilità, fino all'entrata in vigore della riforma della figura del segretario comunale - in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, e dagli articoli 21 e 22 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 - di attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale, in tutti i comuni privi di dirigenti all'infuori del segretario comunale.

PRÄSIDENT: Abg. Denicolò, ich bitte um die Verlesung der Berichte zu den Gesetzentwürfen Nr. 41 und Nr. 42:

DENICOLO':

B E R I C H T

Die 1. Gesetzgebungskommission hat den von den Regionalratsabgeordneten Urzi, Taverna, Holzmann, Minniti und Plotegher eingebrachten Gesetzentwurf Nr. 41 mit dem Titel: "Das Kollegium der Rechnungsprüfer der Gemeinden - Änderung zum Regionalgesetz vom 23. Oktober 1998, Nr. 10" in der Sitzung vom 27. März 2003 geprüft.

Der Gesetzentwurf ist zusammen mit dem Gesetzentwurf Nr. 42 „Änderungen zum Regionalgesetz vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 über die Gemeindeordnung“ und dem Gesetzentwurf Nr. 67 „Reform der Ordnung der örtlichen Autonomien“ in vereinheitlichter Debatte beraten worden.

Abg. Taverna verlas den Begleitbericht und erläuterte daraufhin den Gesetzentwurf. Er wies darauf hin, dass im Begleitbericht die Gründe für die Einbringung der Gesetzesvorlage ausführlich dargelegt worden sind. Abg. Taverna forderte den für diesen Sachbereich zuständigen Assessor Fontana auf, in den vom Regionalausschuss eingebrachten Gesetzentwurf Nr. 67 einige der in der vorliegenden Gesetzesmaßnahme enthaltenen Vorschläge einfließen zu lassen.

Im Rahmen der Generaldebatte sprach sich Abg. Willeit für die im einzigen Artikel des vorliegenden Gesetzentwurfes enthaltene Bestimmung aus und wies auf die Notwendigkeit hin, dass zumindest einer der Rechnungsprüfer ein Experte auf diesem Gebiet sein sollte.

In der Replik gab Assessor Fontana seine Bereitschaft bekannt, einige der im vorliegenden Gesetzentwurf enthaltenen Bestimmungen in den vom Regionalausschuss vorlegten Entwurf einfließen zu lassen.

Der Gesetzentwurf wurde zur Abstimmung gebracht und bei 2 Jastimmen, 7 Gegenstimmen und 1 Stimmenthaltung des Abg. Divina von der Kommission abgelehnt.

Der Gesetzentwurf wird nun zur weiteren Beratung an den Regionalrat weitergeleitet.

B E R I C H T

Die 1. Gesetzgebungskommission hat den von den Regionalratsabgeordneten Giovanazzi, Valduga und Vicini Conci eingebrachten Gesetzentwurf Nr. 42 mit dem Titel: „Änderungen zum Regionalgesetz vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 über die Gemeindeordnung“ in der Sitzung vom 27. März 2003 geprüft.

Der Gesetzentwurf ist zusammen mit dem Gesetzentwurf Nr. 41 „Das Kollegium der Rechnungsprüfer der Gemeinden - Änderung zum Regionalgesetz vom 23. Oktober 1998, Nr. 10“ und dem Gesetzentwurf Nr. 67 „Reform der Ordnung der örtlichen Autonomien“ in vereinheitlichter Debatte beraten worden.

Da der Erstunterzeichner des Gesetzentwurfes nicht anwesend war, verlas Kommissionsvorsitzender Denicolò den Begleitbericht.

Im Rahmen der Generaldebatte hoben die Abg. Morandini und Divina mit Bezug auf den zur Beratung anstehenden Gesetzentwurf hervor, dass die darin

enthaltenen Bestimmungen im Gesetzentwurf Nr. 67 des Regionalausschusses übernommen worden sind.

Abg. Willeit sprach sich gegen die im einzigen Artikel festgeschriebenen Bestimmungen aus, da es seiner Meinung unangebracht ist, den Gemeindeassessoren die Zuständigkeiten der Führungskräfte zuzuweisen.

In der Replik hob Assessor Fontana mit Bezug auf den zur Debatte stehenden Gesetzentwurf hervor, dass der Inhalt desselben bereits in dem vom Regionalausschuss vorgelegten Gesetzentwurf Nr. 67 enthalten ist. Er erklärte sich außerdem zu einer Aussprache mit allen politischen Parteien bereit, mit dem Ziel, den Gesetzentwurf des Regionalausschusses zu verbessern.

Der aus einem einzigen Artikel bestehende Gesetzentwurf wurde zur Abstimmung gebracht und bei 2 Jastimmen (Abg. Divina und Morandini) und 8 Gegenstimmen von der Kommission abgelehnt.

Der Gesetzentwurf wird nun zur weiteren Beratung an den Regionalrat weitergeleitet.

PRÄSIDENT: Auf Antrag der Abg. Kury ist jetzt die Sitzung bis 13.00 Uhr unterbrochen.

Wir sehen uns um 15.00 Uhr wieder.

(ore 12.06)

(ore 15.03)

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder eröffnet. Ich bitte um den Namensaufruf.

MINNITI: *(segretario): (fa l'appello nominale)*
(Sekretär): (ruft die Namen auf)

PRÄSIDENT: Wir eröffnen die Generaldebatte zu den Gesetzentwürfen Nr. 41, 42 und 67. Es handelt sich um eine gemeinsame Diskussion zu allen drei Gesetzentwürfen. Dazu kann jeder Abgeordnete 30 Minuten Stellung nehmen.

Sind Wortmeldungen? Keine. Dann gehen wir über zur Abstimmung über die Artikeldebatte...

...la parola all'assessore Fontana.

FONTANA: Innanzitutto voglio ringraziare l'assemblea di aver consentito l'anticipazione di questi disegni di legge che tanto premono ai nostri comuni,

E' con grande piacere che prendo la parola per introdurre e portare oggi in quest'aula un importante quanto atteso disegno di legge: la riforma dell'ordinamento delle autonomie locali. Si tratta di un disegno di legge che ha avuto un percorso alquanto laborioso e sofferto; nato come d.d.l. n. 15, portato avanti con grande impegno da parte" della ex Presidente Margherita Cogo, alla

quale porgo il mio più sincero riconoscimento per quanto ha fatto, ma che purtroppo nel corso della legislatura si è arenato per le motivazioni di carattere politico che tutti noi conosciamo.

Tuttavia oggi il disegno di legge sulle autonomie locali approda in aula sottoforma di disegno di legge n. 67. Consentitemi a questo proposito di porgere un vivo e sentito ringraziamento a tutti i collaboratori della IV^a ripartizione degli uffici regionali, ai membri della commissione per il lavoro svolto e per la buona volontà, ai sindaci ed ai rappresentanti di entrambi i consorzi dei comuni di Trento e di Bolzano per il prezioso contributo, ed infine voglio qui ringraziare anche gli esponenti dell'opposizione i quali si sono impegnati ad evitare iniziative politiche ostruzionistiche, mentre hanno affermato le loro sincere intenzioni a garantire il massimo appoggio affinché questo disegno di legge possa venire approvato al più presto.

Vorrei innanzitutto soffermarmi sul fatto che nel corso dell'ultimo decennio le istituzioni in generale, hanno visto notevoli cambiamenti; si sono succedute infatti diverse e rilevanti riforme che hanno portato a rivedere l'intero ambito della pubblica amministrazione. Tra queste voglio ricordare una delle disposizioni di maggior rilievo: ovvero la riforma elettorale che per le amministrazioni comunali ha visto la luce già nel 1993. Le nuove norme in questa materia hanno introdotto l'attuale sistema maggioritario che ha preso il posto del proporzionale e che oggi giorno ormai caratterizza le modalità di nomina degli organi elettivi ad ogni livello: dagli enti locali, alle province, alle regioni e agli organi istituzionali nazionali. Esistono attualmente solo due realtà che fanno eccezione e che ancora oggi rimangono legate al sistema proporzionale: esse sono la Regione Valle d'Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano dove, nel rispetto delle prerogative stabilite dallo statuto, legate prevalentemente al sistema della cosiddetta proporzionale etnica di rappresentanza, l'adozione di un modello maggioritario non è attualmente compatibile.

Altre e nuove argomentazioni inoltre sono emerse in questi anni contribuendo notevolmente ad animare ed alimentare il dibattito politico, raggiungendo un confronto che ha visto il coinvolgimento degli esponenti politici di tutti i partiti; tra le nuove tematiche merita indubbiamente un accenno la riforma in senso federalista dello Stato, i termini di ridefinizione del principio di sussidiarietà, e la riforma della pubblica amministrazione che ha inserito il concetto della separazione dei compiti, distinguendo le mansioni di natura tecnica e amministrativa da quelle di indirizzo politico e di controllo.

Anche la nostra autonomia pertanto è chiamata oggi a farsi carico delle proprie responsabilità ed a rispondere nella maniera il più possibile esaustiva e consona ai nuovi cambiamenti che si affacciano a livello nazionale, nonché alle nuove esigenze che emergono sempre più anche dalle nostre amministrazioni locali. Qualcuno in questi anni ha anche criticato il ruolo della Regione, giudicata poco dinamica e incapace di riuscire a gestire fino in fondo le sue peculiarità; critiche culminate nella palese protesta dei primi cittadini direttamente in aula consiliare durante una seduta.

Personalmente mi limito solamente a ricordare a tutti i nostri rappresentanti politici ed ai nostri amministratori che ci troviamo in una Regione a Statuto Speciale, dotata di particolari competenze per determinate materie, e

tutto ciò ci consente di poter gestire e intraprendere autonomamente le nostre scelte politiche per il bene della nostra gente e del nostro territorio. Questa facoltà è indubbiamente una grande opportunità per tutti noi e ci offre notevoli possibilità di autogoverno nonché di risorse. Ebbene se vogliamo portare avanti e promuovere al meglio la gestione della nostra autonomia, dobbiamo sempre e comunque accettare e rispettare anche le sue regole; regole che per la maggior parte dei casi ci consentono di fare passi avanti e progressi molto significativi, in maniera dinamica e rapida, pronta a rispondere ai problemi che si presentano; in altri momenti invece la nostra impostazione, che prevede ampie possibilità di dibattito e di confronto, ci può anche portare a ritmi più prolungati. Ma non dobbiamo mai dimenticare che anche questo fa parte della nostra cultura democratica.

A tal proposito ritengo in ogni caso opportuno sottolineare, anche con un certo orgoglio, che la competenza sulle autonomie locali è una delle poche potestà legislative che attualmente permane in seno alla Regione ed a mio avviso ciò assume un notevole e considerevole significato politico. Credo infatti che proprio le dimensioni comunali abbiano i titoli per rappresentare i bisogni sociali primari e possono così fornire le congetture fondamentali da cui partire per impostare un nuovo modello di Regione: una Regione che dovrà innanzitutto farsi carico proprio del livello comunale, **al fine di creare adeguati ed appropriati strumenti atti a favorire i presupposti per un decentramento reale e concreto.**

Essa in prospettiva dovrà riuscire a rispondere, mediante pronti e idonei provvedimenti, proprio a quelle esigenze che si levano dalle realtà comunali, dai bisogni primari quindi delle comunità di questo territorio, tenendo sempre ben presente anche il rispetto e la valorizzazione dei diversi tratti linguistici e culturali presenti, nella consapevolezza che è proprio questa diversità che rende più ricco tutto il nostro tessuto regionale. La nostra "terra inter montes" ha percorso unita un lungo cammino attraverso i secoli della storia; le diverse lingue, culture e le varie comunità o heimat di valle, hanno sempre trovato le risposte necessarie e si sono sempre riconosciute nello strumento dell'autogoverno locale.

Credo quindi che, nella consapevolezza del nostro passato, possiamo cogliere anche quei presupposti utili al nostro avvenire, quegli elementi fondamentali ai fini di apportare un ruolo innovativo ed aggiornato alla nostra Regione, capace di metterla nelle condizioni di ben adattarsi dinnanzi alla realtà moderna che ci vede come esempio di incontro fra diverse culture, inserita in un contesto Europeo sempre più ampio ed esteso.

Anche la riforma in senso federalista dello Stato si propone di ripartire appunto dai comuni. La revisione del titolo V della Costituzione infatti, approvata con legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, ha apportato una profonda ridefinizione nei rapporti fra Stato, Regioni e Enti Locali, riconoscendo a questi ultimi ampia autonomia amministrativa, nonché la soppressione dei controlli sugli atti da loro adottati. Oltre a ciò, viene ammessa ampia libertà nell'individuazione dei modelli organizzativi, secondo i propri strumenti normativi locali, ai fini della miglior funzionalità e gestione del comune.

La riforma qui proposta recepisce in pieno tali principi; non saranno più previste alcune forme di controllo, da parte delle Province autonome, sugli

atti adottati. Grande rivalutazione invece viene assegnata allo statuto comunale che diviene lo strumento prioritario ai fini dell'organizzazione dell'ente, specifica i compiti e le attribuzioni dei vari organi e ne definisce la forma di gestione amministrativa più adatta; rimane comunque sempre valido il principio generale della separazione dei compiti e delle funzioni di direzione politica e di direzione amministrativa.

Nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti tuttavia, dove non sempre esistono figure dirigenziali oltre al segretario, lo statuto può prevedere delle disposizioni che attribuiscono al sindaco, agli assessori o all'organo esecutivo la competenza di adottare atti anche di natura gestionale. Inoltre, il nuovo impianto legislativo riserva al sindaco l'adozione degli atti di natura tecnica ad esso espressamente già attribuiti dalla legge, e gli riconosce la facoltà di poter delegare tali compiti agli assessori, ai dirigenti o ai funzionari direttivi.

Si è ritenuto utile puntualizzare, nell'ambito della rivisitazione e della suddivisione delle competenze di carattere tecnico e di indirizzo politico, che nei comuni privi di figure dirigenziali, le funzioni direttive vengono svolte direttamente dai responsabili degli uffici. Questo provvedimento è necessario affinché le responsabilità non vengano a ricadere tutte in capo al segretario comunale, con il risultato di appesantire e di rendere difficoltosa la gestione burocratica nel suo complesso.

Ancora per i comuni in questione, per quanto attiene le disposizioni regionali in materia di revisione contabile, viene riconosciuta la facoltà di derogare con propri regolamenti ad alcune norme regionali relative al collegio dei revisori e sui loro requisiti.

Oltre a ciò la legge si propone di rivalutare il ruolo del consiglio comunale aumentando le competenze ad esso attribuite. Alcune di queste riguardano ad esempio le decisioni inerenti le infrastrutture comunali, le opere pubbliche, le aliquote sui tributi, la partecipazione a società di capitale e altre ancora. Inoltre lo statuto comunale può contemplare altri ambiti e altre questioni da attribuire all'organo consiliare, fermo restando che a tale organo spettano funzioni di indirizzo e controllo politico.

Personalmente ritengo che le competenze assegnate al consiglio siano di fondamentale importanza al fine di riportare il dibattito politico in seno a tale organo comunale; ciò sia per favorire interventi e riflessioni da parte dei consiglieri di minoranza, sia anche da parte di coloro che fanno parte della maggioranza ma che non sono presenti negli organi esecutivi. Considero inoltre il consiglio comunale l'organo rappresentativo per eccellenza della comunità, ma che purtroppo negli ultimi anni si è visto notevolmente ridimensionato e affievolito nel suo ruolo. L'auspicio è di riavvicinare la cittadinanza all'amore per l'attività amministrativa, creando maggior interesse e un nuovo rapporto con il comune, anche a fronte di una generale e preoccupante disaffezione per la politica locale.

Per quanto riguarda alcune nuove misure in favore delle minoranze linguistiche, grazie anche al contributo del rappresentante ladino nonché Vicepresidente del consiglio Willeit, è stato ritenuto opportuno introdurre importanti novità in particolar modo a favore del gruppo linguistico ladino della Provincia di Bolzano. È stato recepito il principio per cui nella fase di nomina

degli assessori, dove è necessario tener presente anche la consistenza dei gruppi linguistici presenti in Consiglio, nel caso fossero presenti almeno due consiglieri dello stesso gruppo, il Consiglio deve provvedere alla nomina di almeno un assessore quale espressione di quel determinato gruppo linguistico.

Un aspetto di rilievo consiste nella facoltà di derogare, sempre per la provincia di Bolzano, alle regole della proporzionale per il personale di quegli enti che non presentano alcuna riserva per il gruppo linguistico ladino. Pertanto, nel caso in cui, in seguito ad un pubblico concorso, l'amministrazione non dovesse riuscire a ricoprire i posti riservati ai gruppi linguistici tedesco o italiano, essa potrà derogare ed assumere eventualmente anche un ladino.

La legge in oggetto interviene anche in merito alle unioni dei comuni dove viene soppresso il vincolo della fusione. Si ritiene, infatti, di dover agevolare i rapporti di interscambio e collaborazione fra le varie comunità, senza prevedere nel contempo vincoli troppo restrittivi e rigorosi che finiscono per produrre effetti contrari rispetto a quanto ci si propone. La nuova legge si limita invece a sostenere fortemente, soprattutto mediante incentivi economici, eventuali iniziative volte alla creazione di un comune unico entro i dieci anni.

Altro elemento di novità prevede la possibile estensione di un'indennità di carica anche agli assessori di comuni con meno di 2.000 abitanti. L'impegno e la presenza degli assessori, anche nelle amministrazioni di piccole dimensioni, risulta essere sempre maggiore e pertanto si reputa corretto riconoscere anche a questi un'indennità rispetto al semplice gettone di presenza.

Per quanto concerne l'istituto del referendum popolare questo deve necessariamente essere contemplato negli statuti comunali. Mentre la parte inerente la disciplina del procedimento referendario viene opportunamente rimessa all'autonomia normativa riconosciuta ai regolamenti comunali.

Sull'ordinamento dei segretari della Regione sono state ampliate le funzioni notarili del segretario comunale; oltre a rogare i contratti egli potrà autenticare anche le scritture private e gli atti unilaterali ma sempre nell'interesse dell'ente.

Per i segretari di 4^a classe si introduce il vincolo del superamento di un concorso per titoli ed esami (fino ad ora solo per titoli) ed il vincitore deve impegnarsi a ricoprire le sue mansioni per un determinato periodo che va da 1 a 3 anni, secondo gli accordi stabiliti con l'amministrazione comunale interessata. Tale provvedimento è stato ritenuto necessario ai fini di dare una risposta concreta e reale, soprattutto a quei comuni di piccole dimensioni, rispetto alle frequenti difficoltà accusate nel reperire funzionari con mansioni segretarili. Non si può sottovalutare il fatto che il segretario, oltre alle funzioni amministrative, riveste un ruolo fondamentale anche ai fini di garantire una certa continuità nell'attuazione del programma di legislatura.

Complessivamente mi ritengo soddisfatto dei risultati raggiunti. Credo che questa nuova riforma dell'ordinamento delle autonomie locali introduca rilevanti novità nell'ambito degli enti comunali, in grado di interessare tutti gli organi, dal consiglio comunale, al sindaco, all'esecutivo. Ho cercato di porre la mia attenzione anche alle realtà comunali minori dove la riforma della pubblica amministrazione, con la separazione dei compiti, ha prodotto spesso equivoci e fraintendimenti con la conseguenza di far sorgere nuove

complicazioni nell'ambito politico gestionale e amministrativo.

E' una legge questa sicuramente attesa dai nostri comuni, sia da parte del Trentino che anche dell'Alto Adige. Essa permetterà gestioni amministrative più efficienti, rispondendo alle aspettative sia di chi è chiamato a gestire il bene pubblico, sia di chi da usufruttore chiede chiarezza, responsabilità e giustizia.

Malgrado ciò, non è stato possibile pervenire ad una legge completa ed esaustiva. Saranno necessarie altre integrazioni, in particolare con normative inerenti la materia dei servizi a carattere industriale nonché la disciplina relativa ai segretari comunali.

Per la parte inerente i servizi, momentaneamente si è preferito soprassedere ed attendere le decisioni che verranno adottate in sede governativa, dove tra l'altro è estremamente necessario intervenire anche per ottemperare alle infrazioni rilevate e notificate dalla Comunità Europea.

Per quanto concerne invece la parte dei segretari comunali, ho potuto constatare che in via preliminare è necessario un confronto più approfondito e analitico con le due Province Autonome.

Sono convinto comunque che questo disegno di legge costituisca un ottimo passo avanti.

Concludo porgendo ancora una volta un sentito ringraziamento alla commissione e a tutti i collaboratori. Mi auguro, per il bene della nostra autonomia, e soprattutto delle nostre autonomie locali, che questo disegno di legge possa ottenere il parere positivo di quest'aula in tempi brevi, affinché possa divenire operativo al più presto. Grazie.

PRÄSIDENT: Sind weitere Stellungnahmen?

Abg. Urzi, bitte.

URZÍ: Presidente, sull'ordine dei lavori. Ritengo che, dopo l'illustrazione svolta dall'assessore, ci sia la necessità di una breve sospensione dei lavori di un quarto d'ora. Questo per permettere una valutazione più approfondita all'interno del nostro gruppo. Lascio a lei la valutazione di questa proposta.

PRÄSIDENT: Gut. Die Sitzung ist für eine Viertelstunde unterbrochen.

(ore 15.27)

(ore 15.48)

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen.

Das Wort hat der Abg. Taverna.

TAVERNA: Mi corre l'obbligo, signor Presidente, di iniziare il dibattito sul disegno di legge n. 67, del quale ho presentato una relazione di minoranza che ha la presunzione di toccare tutti gli aspetti che caratterizzano questo nuovo disegno di legge, che viene intitolato "Riforma dell'ordinamento delle autonomie

locali” e nel testo della relazione ho cercato di spiegare le ragioni per le quali questo titolo vada molto più in là rispetto al suo reale contenuto.

Nel corso del ragionamento che molto modestamente ho cercato di svolgere scrivendo la relazione di minoranza, ho cercato di evidenziare quelle parti del disegno di legge che, a mio giudizio, non sono all'altezza della situazione e d'altro canto ho riconosciuto altre parti che potrebbero meritare, anche da chi giudica il disegno di legge, dall'opposizione, passi in avanti rispetto al vecchio disegno di legge, quel disegno di legge n. 15 che è stato oggetto di un lunghissimo dibattito, nei confronti del quale il sottoscritto ha non soltanto presentato un'altra relazione di minoranza, spiegando le ragioni per la quale ho inteso sostenere argomentando la mia contrarietà rispetto a quel testo, ma ricordando che il disegno di legge n. 15 ha, a sua volta, un padre che ricordo essere stato oggetto di un altrettanto lungo e complesso approfondimento in Consiglio regionale, addirittura nella scorsa legislatura.

Ricordo che quel disegno di legge si arenò sull'art. 18 bis, articolo che nacque per effetto dell'approvazione di un emendamento che avevo presentato e che, di fatto, rendeva impercorribile quel disegno di legge, perché quell'emendamento andava contro il disegno di realizzare, per quanto concerne l'aspetto elettorale dei comuni, il voto congiunto rispetto alla impostazione originaria della legge elettorale, che vedeva prevalere il concetto del voto disgiunto per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale.

Naturalmente questa posizione in aula non era condivisa, soprattutto dal gruppo allora del PDS, oggi dei DS, che con il patrocinio della Presidente della Regione di quell'epoca, la collega Margherita Cogo, voleva, nell'ambito della riforma della legge elettorale per quanto concerne l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, evitare, con l'introduzione concettuale e normativa del voto congiunto, il fenomeno cosiddetto dell'anitra zoppa, che aveva visto, nella realtà del Trentino, emergere alcune situazioni. Per cui il sindaco eletto non aveva una propria maggioranza, situazione di eccezionalità, quattro casi rispetto a 223 comuni del Trentino, che vedeva il sottoscritto contrario ad introdurre la logica del voto congiunto, per quanto concerne l'elezione diretta del sindaco e l'elezione dei consigli comunali e che proprio per questo motivo mi avevano indotto a rappresentare, con il massimo di vigore, non soltanto la contrapposizione di una tesi, ma questa contrapposizione era stata realizzata anche con una fortissima azione di opposizione che all'origine vedeva soltanto il sottoscritto muoversi. Poi, cammin facendo, accanto al sottoscritto, si sono manifestate altre voci, sempre di opposizione, che hanno portato il Consiglio ad esaminare l'articolato di quel disegno di legge n. 15, che in origine era nato come riforma elettorale e, cammin facendo aveva anche accorpato questioni di carattere ordinamentale ed istituzionale, infine anche una parte dello stesso disegno di legge si preoccupava del problema degli amministratori dei comuni.

Per onestà devo ricordare che ci fu la questione dell'applicazione della proporzionale nelle ex aziende municipalizzate per quanto riguarda l'Alto Adige e questo emendamento, presentato dal cons. Denicolò ed altri, aveva determinato ancora una più radicata opposizione nei confronti del disegno di legge n. 15.

Quando chi come me propose che il disegno di legge n. 15 dovesse essere ritirato ed essere smembrato in tre disegni di legge, uno che riguardava

la parte elettorale, l'altro che riguardasse la parte ordinamentale ed infine il terzo che avrebbe dovuto occuparsi della parte relativa alle indennità degli amministratori, dopo sforzi, contrasti ed un approfondito dibattito, tralascio tutte le annotazioni di carattere politico, a questo proposito potrei ricordare, non soltanto perché ho buona memoria, ma anche perché sono stato testimone diretto di tutto quello che accadde in relazione al disegno di legge n. 15, tuttavia per farla breve ripercorro soltanto per sintesi e per spunti le vicende che hanno riguardato il dibattito politico consiliare relativamente a questo disegno di legge. Con l'avvento della nuova Giunta e con l'assunzione di questa responsabilità da parte dell'assessore Fontana si cambiò idea, si cambiò parere, si cambiarono le linee politiche, per quanto concerne la questione relativa ai comuni e si decise saggiamente di cambiare regia e di cambiare anche linea politica per quanto riguarda l'approccio nei confronti dell'opposizione.

Si decise saggiamente di spezzare il disegno di legge in tre, quello che riguardava la parte elettorale, espungendo la questione relativa al voto congiunto, recuperando alcune questioni che sono contenute in questo nuovo disegno di legge n. 67, proponendo alcune questioni dirette a risolvere problemi legati all'ordinamento dei comuni, non dando peraltro perfetta e più compiuta soluzione ai problemi che sono relativi all'ordinamento dei nostri comuni, in relazione anche a quello che succede al resto dei comuni d'Italia, che sono disciplinati, sono codificati dalla legge nazionale, nei confronti della quale noi nutriamo simpatia, almeno per alcuni aspetti della legge nazionale, che a nostro giudizio è più avanti rispetto alle previsioni che sono contenute in questo disegno di legge, anche per la questione relativa all'autonomia organizzativa e funzionale dei consigli comunali.

Sappiamo perfettamente che per i comuni che hanno più di 15 mila abitanti nel resto d'Italia, la legge riconosce che gli statuti devono comprendere norme che statuiscono l'autonomia organizzativa e funzionale del consiglio comunale, attribuendo al consiglio comunale una funzione istituzionale propria che è un contro bilanciamento rispetto ai poteri che invece sono riconosciuti alla Giunta ed al sindaco, avendo recepito un'idea che per primi gli uomini della destra, ricordo in questa guisa il segretario del Movimento Sociale Italiano, l'on. Giorgio Almirante che fu anticipatore della legge che poi a livello nazionale si confermò come innovatrice, una legge di rinnovamento rispetto all'ordinamento e rispetto alla legge elettorale che governava l'elezione dei consigli comunali, introducendo la figura del sindaco eletto direttamente. Mentre allora da parte di molti schieramenti politici, compreso il vecchio partito comunista, si opposero quasi scandalizzati ad una possibile deriva podestarile, così si diceva un tempo, per quanto riguarda il nuovo sistema che assegnava al popolo l'onere e l'onore di eleggere direttamente il proprio sindaco, evidentemente quelle polemiche di tanti anni fa si sono rivelate oltre che ingiuste anche obsolete sul piano concettuale, tanto è vero che oggi i nipoti, i pronipoti, i figli e forse anche qualche figliastro della sinistra riconoscono invece la bontà concettuale della iniziativa come rinnovamento, sia di natura elettorale che di natura regolamentare, dei comuni legati all'elezione diretta del sindaco.

Avremo magari occasione, nel corso della discussione dell'articolato, di produrre alcuni emendamenti diretti a cogliere l'obiettivo dell'autonomia funzionale, organizzativa del consiglio comunale, spero ci sia la disponibilità da

parte dell'assessore, della maggioranza di accogliere questo principio, un principio che per quanto mi riguarda dovrebbe essere accolto per consentire dignità oltre che parità e ruolo istituzionale al Consiglio e ritenendo che il Consiglio come luogo di determinazione dell'indirizzo politico nei confronti della Giunta e del sindaco, ma anche come organo di controllo, debba essere nobilmente considerato ed in questi termini gli si dovrebbe assegnare un ruolo codificatosi, dal punto di vista del concetto, che prima ho riferito, dell'autonomia organizzativa e funzionale del consiglio comunale.

Altra questione che ritengo di dovere, seppure sommariamente, evidenziare nel corso della illustrazione della posizione che ho assunto in commissione ed in relazione al testo di relatore di minoranza, è la questione contenuta nell'art. 9 del disegno di legge, laddove l'art. 9 si statuisce, si codifica la possibilità di attribuire una indennità agli assessori, agli amministratori dei comuni fino a 2000 abitanti.

Nella relazione ho evidenziato come questa norma è una norma intrusa rispetto all'oggetto del disegno di legge, perché sarebbe stato più conveniente, dal punto di vista della tecnica legislativa, da un punto di vista dell'oggetto che andiamo a disciplinare e da un punto di vista anche della omogeneità normativa, trasferire questo art. 9 al disegno di legge n. 50, perché il disegno di legge n. 50 è quello che disciplina il problema delle indennità dei nostri amministratori.

Mi avvio velocissimamente alla conclusione del mio intervento, anche perché ritengo di essere stato esaustivo e come sempre diligente, per quanto concerne l'approfondimento delle tematiche che sono poste alla nostra attenzione, nel caso di specie alla mia attenzione come commissario della 1ª commissione permanente, avviandomi velocemente alla conclusione, devo riconoscere all'assessore di avere realizzato un buon clima ed anche un buon dialogo, un dialogo fattivo, un dialogo costruttivo che, pure da posizioni diverse, mi pongono nella condizione di visitare questo disegno di legge, libero da qualsiasi condizionamento e libero di produrre, in termini propositivi, quelle migliorie che ritengo essere fondamentali per determinare un salto di qualità del disegno di legge ed avendo avuto questo riconoscimento, da parte dell'assessore, lo ringrazio per questa sua attenzione, soprattutto nei miei confronti, ma anche nei confronti di altri colleghi.

In conclusione devo prendere la parola ed intervenire sulla questione delle quote rosa. La questione delle quote rosa è stata mal posta da un punto di vista istruttorio, mal posta da un punto di vista della paternità o della maternità politica dell'emendamento, è stata mal posta anche perché non si raggiunge, a mio giudizio, alcuna parità di sesso per quanto riguarda l'accesso alle cariche pubbliche, alla partecipazione alla vita politica con norme di questa natura e soprattutto perché da un punto di vista concreto, se noi accettassimo per buona la logica della quota rosa, noi metteremo in crisi la partecipazione politica, che già in crisi è per ragioni intrinseche al sistema politico oggi vigente, ma questa crisi politica, questa crisi di partecipazione, se dovesse essere accompagnata anche dalla necessità di completare le liste con una quota obbligatoria di donne, verrebbe a determinare ancora maggiore crisi di partecipazione, perché o la partecipazione alla politica è un fatto sentito, è un fatto culturale accettato, è comunque una libera volontà dei cittadini di partecipare alla politica, io ritengo

che la partecipazione voluta per decreto legge sia una partecipazione fittizia, artificiale, non idonea a raggiungere quel risultato a cui comunque tutti sono coscienti di dover raggiungere, ma non sulla base della distinzione di sesso, ma soprattutto sulla base del reclutamento alla vita politica delle persone capaci, delle persone oneste, delle persone che sanno amministrare un comune, una provincia, una regione, amministrare la nostra comunità nazionale è innanzitutto un servizio che si rende nei confronti della comunità, non è la pretesa che la comunità debba servire chi invece vuole fare politica.

Quindi sotto questo profilo noi dovremo andare alla ricerca, attraverso la partecipazione, del requisito necessario nel riconoscere il merito, le persone. Quindi una volta che le persone siano selezionate da un punto di vista del merito, quindi è una selezione meritocratica, che si basa sul consenso, questa non può essere obbligata con decreti o con norme tali da inficiare addirittura la presentazione di una lista.

A questo proposito devo altresì aggiungere che l'assessore mi ha fornito la sua personale garanzia, mi ha dato la sua parola, io credo agli uomini e credo alla parola che gli uomini danno, quindi se l'assessore ha presentato degli emendamenti che sono finalizzati a correggere o eliminare la questione relativa la quota rosa, da parte mia vi è, nei confronti del disegno di legge, pur avendo manifestato delle critiche, la piena disponibilità affinché il disegno di legge possa essere votato, ma alla condizione che la parola che è stata data sia poi garantita.

L'ho detto anche al Presidente della Giunta regionale, l'uomo più intervistato, che ha voluto cortesemente intervistarmi per sapere quali fossero le mie condizioni in merito alla vexata questio della quota rosa, ho detto che la parola è quella dell'assessore, l'assessore ha presentato i due emendamenti, l'assessore garantisce che i due emendamenti restano in vigore, quindi il Consiglio voterà sui due emendamenti. Questa è la mia disponibilità ad assecondare il corretto iter ed esame del disegno di legge alle condizioni che sono emerse in commissione ed anche agli incontri che ho avuto con l'assessore, nei confronti di questi incontri ribadisco le mie posizioni, quando io dò la parola, la parola è qualcosa che vale e quindi all'assessore la mia massima condivisione, simpatia e considerazione, da parte dell'assessore esigo la medesima considerazione, stima e fede alla parola data.

Con queste parole, in termini sufficientemente brevi, penso di avere esposto la mia posizione rispetto al disegno di legge n. 67, come relatore di minoranza, come commissario e come consigliere regionale.

Assume la Presidenza il Vicepresidente Willeit Vizepräsident Willeit übernimmt den Vorsitz

PRESIDENTE: La parola al cons. Divina.

DIVINA: Grazie, Presidente. Sarebbe interessante, però mi rendo conto che è anche assai arduo in tempo reale, leggere o riascoltare dichiarazioni fatte in tempi diversi e su argomenti parzialmente diversi.

Ricordo che una serie di colleghi, il sottoscritto, ma anche altri, ebbero a dire che, stante che la legge più urgente richiesta dall'esterno di

quest'aula, sembrava in questo scorcio di legislatura essere proprio il disegno di legge n. 67 sull'ordinamento delle autonomie locali, ebbi a dire che era una norma sulla quale si poteva condividere e che pertanto tale norma si sarebbe potuta liquidare in modo estremamente rapido, stavamo parlando sulla legge relativa alle deleghe amministrative, che si poteva accantonare quella legge che abbiamo visto come si è protratta nel tempo, come si è diluita in una discussione caotica, per trattare quella che viceversa sembrava la vera e unica riforma che questo Consiglio avrebbe potuto realizzare in modo concertato.

Se avete ascoltato l'assessore competente nella sua illustrazione, al di là di aver dovuto fare dei ringraziamenti di rito, ha dovuto anche dire come si sono svolti a livello di commissione, ma potresti anche dire a livello d'aula assessore, perché gli unici emendamenti presentati sono proprio i tuoi, quelli che hai ritenuto di dover presentare a correzione di quanto a livello di commissione era stato leggermente tarato o modificato rispetto al testo originario. Assieme a questi ringraziamenti di rito l'assessore ha dovuto dire, grazie anche alla lealtà delle opposizioni che su questa legge non è che hanno montato le famose barricate o si sono dimenticate, pur avendo ricevuto un grandissimo sgarbo dalla maggioranza sul testo precedentemente licenziato, relativo alle deleghe, dove addirittura democrazia e regole d'aula si sono messe sotto i piedi, nonostante questo sgarbo ricevuto, il cons. Taverna ha parlato di parola e di valore della parola in quest'aula.

Saluto le colleghe che simpaticamente, con una vena di auto ironia, hanno saputo accettare uno scherzo che ho voluto anche un po' rendere spiritoso, nel senso che il tapiro, la tapirata è qualcosa che qualcuno si tira praticamente addosso. Le colleghe si sono sentite offese per delle frasi che il sottoscritto ha proferito in Consiglio provinciale, che non ha attribuito ad alcunché, non ha fatto nessun tipo di nome, non ha citato nessun consigliere, ma le colleghe, sentendosi chiamate in campo, si sono autoattribuite l'appellativo di zecche rosa. Quando uno si autoattribuisce un qualcosa è una vera e propria tapirata.

Tornando all'oggetto del discorso, anche l'assessore ha dovuto dire: nonostante le opposizioni avessero ancora diritto ad essere arrabbiate, quasi diritto a stare sull'Avventino, no, hanno dato la parola ed hanno detto che questa legge che in gran parte si divideva, questa legge è stata licenziata nel giro di quell'ordinario tempo tecnico che la commissione ha bisogno per licenziarlo. Qua siamo in aula ed altrettanto correttamente nessuno ha presentato emendamenti ostruzionistici, probabilmente sarà una discussione pacifica. Assessore, riconosciamo quello che lei ha vicendevolmente riconosciuto a noi e noi le ricordiamo che ciò che avevamo detto non erano parole per riempire quei momenti vuoti, ma erano intese a dire quello che pensavamo su questa legge.

Assessore, avrei chiesto anche di trattare, assieme ai tre testi, anche il n. 50, perché estremamente collegato ai tre testi di riforma dell'ordinamento delle autonomie, perché noi dobbiamo lasciare l'art. 9 un tantino monco, dicendo soltanto che estendiamo la possibilità delle indennità degli assessori anche ai comuni con popolazione superiore ai 2000 abitanti, però dobbiamo fermarci qua e nulla altro dire in riferimento di tali indennità, cosa che viceversa aveva affrontato il disegno di legge n. 50 che, a questo punto, assemblandolo

con gli altri 3 testi potevamo uscire con una disciplina compiuta, nonostante debba dire che sul provvedimento n. 50 delle perplessità la mia formazione politica le aveva espresse proprio in merito a chi doveva decidere su queste nuove indennità, perché non riusciamo a capire perché debba essere un altro ente a stabilire quanto devono percepire amministratori di ente diverso.

Al di là che sono anche contrario che questo Consiglio stabilisca l'indennità degli stessi consiglieri, in quanto nessun ente lo ha fatto, nessun Consiglio regionale, preferendo che ci sia un sistema il più asettico possibile, il più neutro possibile, stabilendo che il rappresentante con mandato diretto possa essere quantomeno indennizzato quanto un alto funzionario dello Stato e così si sono presi presidenti di sezione di Corte di cassazione e su quello si è parametrato l'indennità del parlamentare. Dal momento che tutti i Consigli regionali, chi più autonomamente, chi meno autonomamente elaborano provvedimenti legislativi come il Parlamento, ogni statuto regionale ha previsto un aggancio diretto alla parametrizzazione del parlamentare. La cosa più tranquilla, anche per non dover buttare via fiumi di parole e sessioni di lavoro per parlare di quanto attribuirsi, è meglio parlare di quanto c'è da fare, non di quello che ci dovrebbe aspettare.

Questo meccanismo che ha funzionato per più di mezzo secolo, noi lo vorremo scardinare introducendo il concetto che il Consiglio regionale stabilirà le indennità degli amministratori, dei sindaci e degli assessori comunali. Troviamo un automatismo anche per questo e tutto sommato l'automatismo già c'è, nel senso che la legge stabilisce che il più alto funzionario del comune, cioè il segretario comunale, in base alla classe, in base all'anzianità, all'importanza del ruolo del comune che va ad amministrare ha una retribuzione, su quella proporzionalmente, dal momento che i parametri vi sono per indennizzare il più alto dirigente del comune, su quella base parametrano il sindaco, il vicesindaco, gli assessori, i consiglieri comunali, i Presidenti del Consiglio, troviamo una formula semplice ed automatica, perché di cattivo gusto sarebbe anche qui impiegare tempo e giocare con l'elastico in questo Consiglio, parlando di come dovrebbero essere indennizzati, retribuiti gli amministratori degli enti locali.

Il compendio delle tre leggi che andiamo a discutere sicuramente tampona qualche falla, aggiusta qualcosa che andava aggiustato nel contesto dell'ordinamento delle autonomie locali: Ci siamo resi conto che la Bassanini ha innovato in modo anche efficiente, però per qualche aspetto ha lasciato qualche comune zoppicante, soprattutto perché Bassanini o quando si legifera a livello nazionale si ha come riferimento il comune medio, non si pensa a Milano o Roma, ma si pensa al comune medio italiano che in ogni caso è un comune che si aggira sui 15 mila abitanti.

In provincia di Trento un comune di 15 mila abitanti diventa il terzo comune, non è un comune qualsiasi, è un comune importantissimo per noi. Penso che il comune medio trentino sia poco più di mille abitanti ed un comune di queste dimensioni non può avere l'organizzazione amministrativa, burocratica del comune medio che pensava Bassanini, che pur non pensando a Milano o Roma o Napoli o Torino, ma pensava comunque a realtà che per noi sono grandi comuni, i famosi 15 mila abitanti, possiamo pensare che Bassanini non abbia potuto tarare al meglio la proposta e noi con questa legge, per

fortuna e per l'autonomia che in questo ambito possiamo esplicitare, possiamo tarare la proposta, dicendo che in ogni caso se non vi sono figure dirigenziali, chiaramente oltre al segretario comunale, se non vi è l'ingegnere capo del comune o il dirigente del servizio, eccetera e dal momento che la realtà minuscola impone un contatto estremamente diretto tra amministratori ed amministrati dove chi si ferma per la strada sono gli assessori o i sindaci e non sono di certo gli impiegati comunali, una certa risposta la dovessero dare per forza di cose agli amministratori.

Credo che l'aggiustamento che i tre disegni di legge portano, sia funzionale alla realtà trentina, sia uno strumento che serviva per meglio far rispondere le amministrazioni comunali alle esigenze che queste stesse hanno ed ai bisogni a cui devono rispondere. Idem per le costituzioni delle unioni di comuni, per i funzionamenti delle segreterie unitarie, anche qua normative che servivano e senza fare il giro a tutta la legge anche l'aspetto dell'ordinamento del personale, incarichi dirigenziali e come addivenire in modo chiaro e più rapido alla copertura delle sedi comunali segretariali, credo non ci sia l'ottica dialettica nel guardare questa legge, non la si può guardare con l'occhio destro, l'occhio sinistro, si deve guardare con l'occhio pratico, come calata nella realtà verrà applicata e farà funzionare.

Mi ero già espresso critico sulle quote rose in sede di commissione, assessore, ma ho visto che lei prontamente ha risposto, io mi sarei soltanto sentito indignato, in quanto un certo dibattito è stato fatto in Consiglio provinciale, una sentenza della Corte di cassazione ha dato l'orientamento e fissato anche un parametro che non si possono fare liste di unico genere, che le liste dovranno essere in ogni caso composte di generi maschili e femminili, ma non ha voluto andare oltre la Corte di cassazione, perché non avrebbe potuto nemmeno dire oltre questo. Recepire il quantum ed il dibattito politico già consumato a Trento non poteva furbescamente essere reintrodotta, a meno che non si volesse cercare una rottura vera, non so se una componente di questo Consiglio cerchi veramente la rottura, o forse abbia solo cercato un momento di immagine, propagandistico, unilaterale, in questo caso parliamo solo al femminile, parliamo solo rosa.

Ho visto assessore che lei linearmente, come in commissione si era stabilito e come a Trento il dibattito si è chiuso con una chiarezza finale nell'orientamento, lei abbia tenuto fede e non abbia ceduto, non so se sono ricatti, se piccole minacce al fine di ottenere, ma comunque anche questo, da parte nostra, assessore è stato apprezzato.

Nel merito degli articoli avremo modo di parlare nello specifico, ma in termini generali sulla legge, considerando anche che quelle quattro storture scappate lei stesso le ha immediatamente circoscritte, possiamo dirci soddisfatti sia del primo iter come si è concluso in commissione, sia di come sta iniziando il procedimento di questa legge in aula e tutto sommato auspichiamo che in tempi brevi si addivenga anche all'approvazione.

Präsident Pahl übernimmt wieder den Vorsitz
Riassume la Presidenza il Presidente Pahl

PRÄSIDENT: Danke! Abg. Pöder, Sie haben das Wort.

PÖDER: Vielen Dank, Herr Präsident! Es ist nach jahrelanger Debatte oder auch nicht Debatte über die Neuregelung des Gemeindewahlgesetzes und auch die Neuregelung der Gemeindeordnung ein Rumpfgesetz vorgelegt worden, das nur wirklich das Notwendigste enthält, das zu machen ist. Es trifft nicht ganz unseren politischen Geschmack. Das muss ich ganz offen sagen. Wir hatten gleich zu Beginn der Legislatur einen Gemeindewahlgesetzentwurf vorgelegt, der eine Reihe von auch wesentlichen Änderungen beinhaltete und der auch eine Änderung des Systems mit sich bringen sollte oder wollte. Das Positive am vorliegenden Gesetzentwurf ist, dass man versucht, einige Schnitzer im geltenden Wahlgesetz auszubessern. Wir hätten es lieber gesehen, wenn man eine gesamte Neuregelung vorgenommen hätte, denn auch die letzte große Änderung zum Gemeindewahlgesetz war ja nichts anderes als eine Änderung des Gesetzes von 1956 und da wurde ein neues Wahlsystem, nämlich die Direktwahl des Bürgermeisters, mit den alten geltenden Bestimmungen kombiniert. Zumindest hat man den Versuch unternommen und der Versuch ist nicht überall gelungen. Man hätte damals schon sollen ein völlig neues Gesetz beschließen. Aber wir sind hier mit diesem Gesetzentwurf in Teilen zufrieden, in Teilen nicht ganz glücklich und ich will auch sagen, wo wir Verbesserungen erwartet hätten. Zum Beispiel wollten wir auf jedem Fall eine Verbesserung der Wahlgesetzgebung, was einen der Dreh- und Angelpunkte unserer Vorstellungen darstellt, die wir Erfahrungen mit den Gemeinderatswahlen gesammelt haben und in rund 40 Gemeinden Südtirols mit eigenen Gemeinderäten vertreten sind, sozusagen nach der SVP die größte geschlossene Gruppe in Südtirol darstellen, was die Gemeinderäte auch angeht. Wir sind der Meinung, dass man die Unterscheidung zwischen Gemeinden mit bis zu 13.000 und über 13.000 Einwohnern hätte abschaffen sollen. Wir sind der Meinung, dass auch in den so genannten Großgemeinden, also Bozen, Meran, Brixen, Leifers, Bruneck, dass auch in diesen Gemeinden die Möglichkeit hätte bestehen müssen, querfeldein zu wählen. Das heißt, ich wähle als Bürger die Partei mit den Kandidaten. Ich spreche von Gemeinderatskandidaten und kann einen Bürgermeisterkandidaten einer anderen Partei oder Listenverbindung wählen. Es wäre also sinnvoll gewesen, die Bevormundung der Wählerinnen und Wähler in den Großgemeinden in Südtirol abzuschaffen, denn es ist eine Bevormundung. Das Gesetz schreibt vor, wenn du diesen Bürgermeisterkandidaten wählst, dann wählst du auch gleichzeitig die damit verbundene Koalition und eine Liste, die in dieser Koalition enthalten ist. Oder umgekehrt, wenn ich eine Partei und die entsprechenden Gemeinderatskandidaten wähle, dann wähle ich in den Gemeinden Bozen, Meran, Brixen, Leifers, Bruneck den Bürgermeisterkandidaten, den mir diese Partei sozusagen aufzwingt oder mit dem diese Parteiliste verbunden ist. Das ist demokratiepolitisch nicht in Ordnung und geht an dem vorbei, was wir 1993 machen wollten, nämlich die Reform des Gemeindewahlgesetzes hin zur Direktwahl des Bürgermeisters, zu mehr Demokratie, zu mehr Mitbestimmung der Bürgerinnen und Bürger. Einen Bürgermeister kann sich der Bürger auswählen und er kann auch eine andere Liste wählen. Das ist in den Gemeinden mit bis zu 13.000 Einwohnern in Südtirol möglich und richtig. Warum die Unterscheidung Großgemeinden

getroffen wurde, kann nur erahnt werden. Im Prinzip geht es um eine parteipolitische Paketelei zwischen SVP und italienischen Koalitionspartnern. Es geht darum, dass in den Großgemeinden die Demokratie auf dem Altar der parteipolitischen Paketelei geopfert wird. Das ist in Bozen, in Meran und in anderen Gemeinden mit mehr als 13.000 Einwohnern so. Warum also dürfen die Bozner Wählerin und der Bozner Wähler nicht das tun, was die Wählerin oder der Wähler in Lana darf oder in Eppan. Also das heißt, den Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters zu wählen, den er oder sie will und eine andere Liste wählen. Warum dürfen das die Wähler nicht, warum wird hier unterschieden? Warum hat der eine Bürger mehr Demokratie, mehr Macht, mehr Einfluss und warum hat der andere weniger? Das ist doch nicht in Ordnung. Ich glaube, dass dieses System im Prinzip nicht in Ordnung ist und demokratiepolitisch nicht haltbar ist. Es mag rechtlich, verfassungsrechtlich in Ordnung sein, aber es ist demokratiepolitisch nicht vertretbar.

Ich glaube, man sollte sich noch einmal überlegen - wir haben die Gesetzgebung noch nicht abgeschlossen – ob man hier nicht wirklich die Gleichbehandlung aller Wählerinnen und Wähler im Gesetz vorsehen will. Es ist an anderer Stelle ein Versuch unternommen worden. Zum Beispiel bei den Volksabstimmungen, da will man doch in etwa eine Gleichbehandlung haben, indem man sagt, nirgends in den Gemeinden darf in den Satzungen mehr als 10 Prozent der Wählerschaft für die nötige Zahl der Unterschriftensammlung vorgesehen werden. Das ist im Prinzip eine Angleichung. Warum unterscheidet man im System Demokratie die Gemeinde mit mehr als 13.000 Einwohnern von der Gemeinde mit weniger als 13.000 Einwohnern. Es ist eine Frotzelei und Paketelei. Das muss ich offen sagen. Das sollte abgeschafft werden. Ich beharre auf diesem Punkt, weil mir einfach das Verständnis dafür fehlt, dass man in einer Demokratie, in einem noch dazu relativ kleinen Land wie Südtirol hergehen kann und zwei so unterschiedliche Wahlsysteme für die Wahl des Gemeinderates und des Bürgermeisters vorsehen kann. Ich kann das nicht verstehen. Es ist auch für die Leute draußen nicht verständlich. Man erkläre das. Ich habe das gemerkt, wenn man vor den Gemeinderatswahlen den eigenen Funktionären, den eigenen Mitgliedern, die sich noch leichter tun, weil sie sich mehr mit Politik befassen als der Normalbürger, der nicht politisch engagiert oder organisiert ist, erklären muss, wie die Unterschiede sind. Auf der einen Seite kann der Bürger in der Nachbargemeinde wirklich auswählen und der andere muss wählen, was ihm so vorgesetzt wird. Eine Direktwahl des Bürgermeisters sieht für mich anders aus. Dass ich nicht sozusagen mit dem Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters, der mir zusagt, unter Umständen auch noch die Parteien mitwählen muss, die mir überhaupt nicht gefallen oder die mir überhaupt nicht zusagen. Überhaupt ist das ein Problem, wenn mehrere Listen einen einzigen Bürgermeisterkandidaten unterstützen. Es ist auch dahingehend ein Problem, dass ich im Prinzip als Bürger gezwungen werde, wenn ich meinen Bürgermeisterkandidaten für die nächsten 5 Jahre wähle auch seine Koalition zu unterstützen. Da können Parteien darunter sein, mit denen ich nichts am Hut habe. Die muss ich ja nicht wählen, das ist mir schon klar. Ich kann ja einer der Parteien aus der Koalition, die den Bürgermeister unterstützt, den Vorzug geben mit der Wahlentscheidung. Aber trotzdem stütze ich die gesamte Koalition und das sollte nicht sein.

Deshalb bitte denken Sie, Kollege Fontana, noch einmal darüber nach. Ich weiß, die Entscheidung haben nicht Sie gefällt. Die Entscheidung wurde Ihnen von Südtirol aus so vorgegeben, aber denken Sie noch einmal darüber nach. Es sollte kein Gefälle von Demokratie geben und zwar in diesem Falle von unten nach oben in indirekter Proportion. In der kleineren Gemeinde gibt es mehr Demokratie und mehr Wählerentscheidung, mehr Auswahl und die Wahl ist eine Wahl und in der größeren Gemeinde gibt es weniger Auswahl und weniger Wahlmöglichkeit und weniger Demokratie. Da müssen wir uns schon entscheiden und ehrlich genug sein und sagen, wir möchten in allen Gemeinden gleich wenig oder gleich viel Demokratie haben. Darum geht es im Prinzip.

Was mich noch nicht ganz glücklich macht ist die Definition der Zuständigkeiten der Gemeinderäte. Also welche Zuständigkeit hat der gesamte Gemeinderat? Es wurde viel darüber geredet, dass mit der Direktwahl des Bürgermeisters, mit der letzten großen Gemeindewahlgesetzreform die Gemeinderäte entmachtet wurden, der Bürgermeister viel Macht erhielt und die Gemeinderäte bis auf wenige Ausnahmen Haushalt, Bauleitplan und ein paar andere Dinge entmachtet wurden. Ich kann dies nicht nachvollziehen und zwar aus einem ganz einfachen Grund: sie wurden nicht entmachtet. Es wurde die Person, das Amt des Bürgermeisters sicherlich gestärkt, aber nicht so sehr rechtlich, institutionell zum Schaden des Gemeinderates. Es ist allerdings passiert, dass die Gemeinderäte – und speziell in Südtirol ist das einfach feststellbar – in den Gemeinden draußen, in den kleineren Gemeinden, in der Masse der Gemeinden, sich selbst entmachtet haben, sich selbst die Macht genommen und sie dem Bürgermeister übertragen haben. Nicht unbedingt per Beschluss, sondern sie wenden einfach die Möglichkeiten nicht an, die sie haben. In den Gemeinden – hier muss ich einmal eine umgekehrte Tendenz feststellen – in denen es mehr Pluralismus in den Gemeindestuben gibt, also mehrere Parteien, in denen keine eindeutige übergroße Mehrheit existiert, in diesen Gemeinden hat der gesamte Gemeinderat kein Problem mit dem Machtverhältnis hin zum Bürgermeister. Da nimmt er sich einfach die Macht. Der Gemeinderat nimmt sich die Zuständigkeit und übt seine Zuständigkeit einfach aus. Er hat kein Problem damit, dass ein Bürgermeister, der direkt gewählt ist, bestimmte zentrale Befugnisse hat und natürlich die Möglichkeit, durch seinen Rücktritt die Auflösung des Gemeinderates mit sich zu ziehen und zu erzwingen. Der Gemeinderat hat dieses Problem nicht in den Gemeinden mit mehreren Parteien, mit einem halbwegs ausgewogenen Verhältnis. Nur in jenen Gemeinden, in denen in Südtirol vorwiegend und überwiegend die SVP vertreten ist – das muss man so deutlich sagen -, da haben sich die Gemeinderäte selbst verstümmelt und haben selbst ihre Macht abgegeben und haben sich selbst entmachtet. Wenn wir das jetzt mit Gesetz zurückgeben wollen, dann tun wir etwas, was wir nicht tun sollten. Wir grenzen die Befugnisse des Gemeinderates von vornherein ein. Also um es noch einmal zu sagen: Bisher hatte der Gemeinderat jene Befugnisse, die er sich im Prinzip nahm, außer sie standen per Gesetz ausdrücklich dem Bürgermeister oder dem Ausschuss zu. In Südtirol ist es leider Gottes passiert, dass die Masse der Gemeinderäte sich entmachten hat lassen, unterwürfig genug war, um die gesamte Macht dem Bürgermeister zu überlassen, im Prinzip ja nicht einmal

informiert sind, sich bei Haushaltsdebatten nicht einmal informieren, was im Haushalt drinnen steht, das ist in diesem Land die Realität. Ich weiß nicht, wie es im Trentino ist, aber in Südtirol ist es so, dass wenn wir einen Gemeinderat mit 15 oder 20 Gemeinderäten haben und dort sitzt ein Oppositioneller drinnen und 14 von der Mehrheit, dann hat sich in der Regel dieser Oppositionelle vorbereitet, wenn es um Sitzungen geht, und vielleicht noch einer oder zwei Gemeinderäte oder Gemeinderätinnen der Mehrheit, die es für Wert finden, in diesem Gemeinderat auch ein paar Worte mitzureden und die anderen sind Handaufheber und dabei bleibt es. Deshalb sind die Gemeinderäte entmachtet worden und nicht weil sie per Gesetz eingeschränkt wurden in ihren Amtsbefugnissen. Das ist die Realität und diese Realität sollten wir politisch lösen und nicht durch Eingrenzung der Befugnisse der Gemeinderäte. Die Gemeinderäte hier zu nennen, ihnen bestimmte Kompetenzbereiche zuzuschreiben, heißt – wie gesagt -, abgrenzen, diese Kompetenzbereiche einzugrenzen und dann ist es wirklich so. Darüber hinaus kann der Gemeinderat nicht mehr gehen. Das mag hier, wenn ich das einmal ganz von außen betrachte, ohne dass wir wissen, was bisher geschah und geschehen konnte und welche Möglichkeiten der Gemeinderat bisher hatte, dann mag das ganz schön klingen, wenn wir hier in diesem Gesetzentwurf niedergeschrieben haben, dass der Gemeinderat entscheidet, hier und dort entscheidet, das konnte er auch bisher. Er hatte diese Entscheidungsbefugnisse. Er konnte per Beschluss den Gemeindeausschuss, den Bürgermeister ganz einfach bestimmte Richtlinien, bestimmte zukunftsweisende Aufträge erteilen. Jetzt wird das eingeschränkt und dann wird der Bürgermeister natürlich hergehen, wenn der Gemeinderat morgen über das, was hier niedergeschrieben ist, z.B. hinausgehen will mit einem ganz klassischen, normalen Beschlussantrag, dann wird der Bürgermeister sagen, ihr habt diese Befugnisse nicht. Eure Befugnisse sind so im Gesetz festgeschrieben. Es nützt nichts, wenn ihr hier einen Beschlussantrag einbringt. Ihr habt diese Befugnisse einfach nicht und ihr könnt mir hier nicht dreinreden. Ihr redet dort mit als Gemeinderat, dort wo euch vom Gesetz die Befugnisse zugestanden werden.

Einige andere Punkte in diesem Gesetz sind als Regelung durchaus interessant. Wir haben ein paar Korrekturen drinnen, was die Formalitäten angeht. Wir haben Präzisierungen drinnen, was die Formalitäten angeht. Dafür bedanke ich mich auch beim zuständigen Amt, bei den Beamtinnen und Beamten, weil hier wirklich das berücksichtigt wurde, was von draußen, auch von unserer Seite, an Problematiken aufgeworfen wurde. Dafür bedanke ich mich ausdrücklich und auch im Namen jener, die dann morgen nicht nur als Parteien, sondern als freie Listen, als Dorflisten oder Bürgerlisten antreten müssen oder wollen. Sie haben einfach ein bisschen leichtere und klarere Bedingungen als sie bisher waren. Das ist schon gut und richtig so. Deshalb werden wir diese Bestimmungen auch unterstützen.

Ich halte es auch für positiv – Kollege Fontana – dass der Gesetzentwurf vorschreibt, dass Volksabstimmungen in den Satzungen vorgesehen werden müssen und die Unterschriftenzahl, die erforderlich ist, um eine Volksabstimmung abzuhalten, nirgends mehr als 10 Prozent betragen darf. Ich halte das für gut und das ist auch von uns eine alte Forderung. Diese Forderung wurde hiermit erfüllt. Es wurde diesbezüglich auch bereits in der

letzten Legislatur von der Union für Südtirol ein Vorschlag, eine Gesetzesänderung, eingebracht, der dann, weil das Gesetz ja nicht mehr abgeschlossen wurde, nicht mehr in Kraft treten konnte. Aber es wurde auch von anderen politischen Parteien und Kräften diese Regelung vorgeschlagen und es wurde immer wieder dann auch als Grundsatz befürwortet von Teilen der Mehrheit. Was mir fehlt ist der bindende Charakter der Volksabstimmungen. Es kann heute – und auch hier unterscheiden wir wieder Demokratie und Demokratiesystem und System – wieder so sein, dass in der Gemeinde Lana oder Kaltern z.B. die Volksabstimmung bindenden Charakter hat und in der Nachbargemeinde die Volksabstimmung nur vorschlagenden, beratenden Charakter hat. Das ist schlecht. Warum sollen die Bürger in Kaltern mehr Gewicht bei ihrer Volksabstimmung haben als die Bürgerinnen und Bürger von Eppan, Kurtatsch, Sand in Taufers beispielsweise? Warum? Das ist nicht nachvollziehbar. Es kann und soll bei den Gemeinden Unterschiede geben, aber in anderen Dingen, in administrativen Angelegenheiten. Auch zum Beispiel bei der Festsetzung verschiedener Steuersätze, weil unterschiedliche Gegebenheiten sind, wobei ich hier schon die Einschränkung mache, dass z.B. in bestimmten Bereichen wie bei der Gemeindeimmobiliensteuer, da sollte es, gerade was die Erstwohnungen angeht, keine unterschiedlichen Behandlungen geben. Aber es kann in administrativen Bereichen Unterschiede in Gemeinden geben. Das soll und muss es geben. Es gibt unterschiedliche Gegebenheiten, Voraussetzungen geographischer Natur. Was auch immer ausschlaggebend für unterschiedliche, administrative Verordnungen, Entscheidungen ist, aber im System, in der Demokratie, im Wahlsystem, im Abstimmungssystem, im Mitentscheidungssystem darf es keine Unterschiede geben. Die Stimme des Bürgers in Kaltern darf nicht mehr wert sein als die Stimme des Bürgers in Eppan. Oder nennen wir es umgekehrt. Die Stimme des Bürgers in Eppan darf nicht weniger wert sein bei der Volksabstimmung als jene des Bürgers in Kaltern. Das ist das Problem, das hier entsteht. Wenn wir keinen bindenden Charakter vorsehen, dann haben wir diese Problematik. Wir müssten also zu allererst einmal – das wird auch teilweise so geregelt – vorsehen, dass überall im Lande Volksabstimmungen in den Satzungen drinnen sind, dass überall im Lande höchstens 10 Prozent Unterschriften für die Einreichung einer Volksabstimmung vorgeschrieben sind. Wir müssten regeln, dass alle Volksabstimmungsergebnisse – sofern die Volksabstimmung zulässig ist und dann eben die nötigen Verhältnisse bei der Abstimmung erreicht – für den Gemeindeausschuss bindend sind. Was hat es für einen Sinn, wenn sich der Gemeindeausschuss und der Bürgermeister über die Entscheidung der Bürger hinwegsetzen können? Gehen wir in Südtirol auf das Beispiel in Kaltern ein, wo es um ein Hallenbad ging. Für die Gemeinde Kaltern, keine kleine Gemeinde, eine durchaus für unsere Verhältnisse beachtliche Gemeinde, auch in der Größenordnung und wirtschaftlichen Stärke, in der Zusammensetzung der Gesellschaft, dort ging es in einer Volksabstimmung um die Errichtung eines Hallenbades. Und die Wogen gingen in der Debatte wirklich vor und auch nach der Volksabstimmung hoch. Aber sie hatte bindenden Charakter. Ich traue mich zu wetten, dass dort, hätte die Volksabstimmung nicht zufällig bindenden Charakter gehabt, der Bürgermeister und der Gemeindeausschuss sich nach der Abstimmung über den Entscheid der Bürger wahrscheinlich hinweggesetzt

hätten und nicht so entschieden hätten, wie die Bürger bestimmt haben, nämlich keine Errichtung des Hallenbades am Kalterer See. Die inhaltliche Frage mag jetzt marginal erscheinen, aber für die betreffende Gemeinde war sie von enormer Wichtigkeit. Die Abstimmung, die dort erfolgt ist, hatte bindenden Charakter, Bürgermeister und Ausschuss hatten keine andere Wahl, als diese Entscheidung nicht nur zur Kenntnis zu nehmen, sondern dementsprechend auch zu handeln. Findet eine solche Abstimmung in der Gemeinde Kurtatsch statt, dann ist sie nicht bindend. Dann haben die Bürger dort zwar entschieden, aber der Bürgermeister und der Ausschuss können anders entscheiden und das werden sie in bestimmten Fällen auch tun. Wenn z.B. die Vorbereitungen da so weit bereits fortgeschritten sind, waren oder wären wie sie in Kaltern waren. Dort haben Bürgermeister und Ausschuss, bestimmte gesellschaftliche und wirtschaftliche Gruppen schon ganz klar damit gerechnet, es gibt dieses Hallenbad und wir wollen es auf Biegen und Brechen und es gibt auch keine gegenteilige Entscheidung der Bevölkerung. Man war überrascht über die Eindeutigkeit der Entscheidung und ich finde es sollte in allen Gemeinden des Landes so geregelt sein. Und das müssen wir per Gesetz entscheiden und nicht den Mehrheitsparteien in den Gremien überlassen. Das müssen wir per Gesetz vorschreiben, diese Aufgabe haben wir als gesetzgebendes Organ, dass in allen Gemeinden des Landes demokratische Grundsätze gleichermaßen herrschen und nicht dort mehr und dort weniger. Das ist ein Manko im Gesetzentwurf.

Es gibt noch einige andere Bestimmungen. Zum Beispiel jene, wo ich schon ein bisschen verwundert bin. Ich habe gehört, dass auch Kollege Taverna diese Frage aufgeworfen hat. Warum regelt man hier in diesem Gesetzentwurf die Frage Amtsentschädigungen der Assessoren in den Gemeinden bis zu 2.000 Einwohnern? Das gehört doch eigentlich in den anderen Gesetzentwurf. Da fehlt mir auch irgendwo das Verständnis. Ich habe nichts gegen diese Regelung. Ich muss sagen, ich habe vor einigen Jahren, gerade als die Debatte damals losging um die Reform der Gemeindeordnung, da habe ich mich auch bei Bürgermeistern und Assessoren draußen eben in solchen Kleingemeinden erkundigt und die haben wirklich einen Anspruch darauf, dass man auch dort eine Amtsentschädigung gibt. Sie haben diesen Anspruch in dem Sinne, dass wenn alle anderen eine Amtsentschädigung erhalten, warum sollen sie dann keine erhalten. Es ist so, dass die Aufgaben vielfältig sind und sie die Aufgaben erfüllen – und das tun sie dann, wenn sie auch in die Pflicht genommen werden können vom Bürgermeister und von den Bürgern -, weil es heißt du bekommst was dafür, also tu was. Es ist heute mittlerweile auch leider so, dass die Ehrenamtlichkeit in politischen Dingen in Institutionen und politischen Ämtern nicht mehr gegeben ist. Früher war auch das Bürgermeisteramt ein Ehrenamt, für das der Bürgermeister in der Regel nichts erhielt. Heute ist es so, dass eine Vielzahl von Verordnungen, Gesetzen und Bestimmungen usw. es erfordern, dass alle mit anpacken und wenn es in einer Gemeinde mit bis zu 2.000 Einwohnern Assessoren gibt, dann werden diese sich hüten, heiße Eisen aufzugreifen und sich die Hacken abzurennen, wenn sie jedes Mal mit einem Bein in der Illegalität stehen und sie werden sagen, Bürgermeister mach du das, du bekommst auch was dafür. Ob das richtig ist oder falsch? In persönlicher, menschlicher Hinsicht, das weiß ich

nicht, das muss jeder für sich selbst beurteilen, aber diese Entscheidung sollte schon getroffen werden, dass man in den Gemeinden mit bis zu 2.000 Einwohnern eine geringe, angemessene Amtsentschädigung gibt. Aber hier in diesem Gesetz hat das nicht viel zu suchen. Das sollten wir im anderen Gesetz mitregeln. Ich glaube nämlich, dass man das hier eingefügt hat, weil man der Meinung ist, dass dieses Gesetz wesentlich schneller, einfacher über die Bühne geht und beim anderen vielleicht gibt es Probleme. Deshalb will man die Assessoren in den Kleingemeinden damit zufrieden stellen und beim anderen Gesetz kann es unter Umständen Probleme geben. Deshalb hat man das aufgeteilt. Ich habe das hier im Änderungspaket des Kollegen Fontana nicht gesehen, dass dieser Artikel 9 gestrichen wird. Ich glaube, er wird nicht gestrichen oder? Er wird beibehalten, ich verstehe nicht ganz warum. Aber wie gesagt, ich hätte gern, dass man den herausnimmt und im anderen Gesetz dann wieder einfügt. Da steht überhaupt nichts dagegen.

Wozu ich noch bereits jetzt eine Frage hätte und nicht erst in der Artikeldebatte, ist die Frage zum Art. 18. Warum diese unterschiedliche Behandlung beim Rücktritt eines Assessors in den Gemeinden des Trentino und in den Gemeinden Südtirols, bei der Vorgangsweise, bei der Ersetzung? Für diese unterschiedliche Behandlung gibt es für mich keinen Grund. Die kann aufgehoben werden. Es mag eine plausible Erklärung dafür geben, aber ich höre sie mir dann gerne an.

Noch etwas: im Art. 19 steht, dass jede Sprachgruppe, wenn sie im Gemeinderat mit mindestens zwei Gemeinderäten vertreten ist, einen Anspruch hat auf einen Sitz im Ausschuss. Ich hätte diese Bestimmung – ich habe nichts dagegen, das war bisher auch so, ist auch gut so – auch gerne angewandt auf die politischen Gruppierungen, wenn sie mit mindestens zwei oder drei Gemeinderäten im Gemeinderat vertreten sind, sollten sie Anspruch haben auf einen Sitz im Ausschuss. Zweiter Punkt: Warum nicht hier auch ein Geschlechtervertretungsrecht einfügen? Ich glaube, das wäre auch sinnvoll, wenn ein Geschlecht mit mindestens einer bestimmten Anzahl von Gemeinderäten oder Gemeinderätinnen im Rat vertreten ist, dann hat dieses Geschlecht den Anspruch auf wie viel Sitze im Ausschuss auch immer, aber auch das sollte man sich überlegen.

Insgesamt kann man hier zu diesem Gesetzentwurf beim Übergang zur Artikeldebatte durchaus Ja sagen. Ob dann dieses Ja zum Schluss ein Ja bleibt, das wird sich in der Artikeldebatte entscheiden. So wie es jetzt ist, bin ich nicht ganz sicher, ob man am Ende von unserer Seite zustimmen können wird.

PRÄSIDENT: Danke, Abg. Pöder.

La parola al cons. Urzì, ne ha facoltà.

URZÌ: Grazie, Presidente. Mi spiace onestamente di uscire da un coro che, con l'eccezione del collega Pöder, abbiamo la percezione si stia animando in questo momento, un coro di colleghi che nella proposta, ora all'esame dell'aula, intravedono quegli spiragli di unificazione politica che a lungo si erano inseguiti nel momento del dibattito sulle proposte di legge che già nel passato il Consiglio aveva tentato di approvare, ma che infine non erano state approvate

per l'opposizione che era stata svolta da diverse componenti politiche ed in primis Alleanza Nazionale.

Mi spiace – sottolineo questo concetto – uscire dal coro, signor Presidente, ma è un atto dovuto da parte nostra, come constatazione di una serie di passaggi gravi, gravissimi che il disegno di legge contiene che ritengo debbano necessariamente permettere l'apertura di un confronto, sì questa volta sereno, ma anche molto serio da subito, con la maggioranza di questo Consiglio, con la Giunta regionale, con l'assessore Fontana, con il Presidente Andreotti per spuntare quelle spinosità che esistono e che hanno la necessità di essere risolte, perché il confronto, anche con la nostra parte politica, possa svolgersi su un terreno di reciproca fiducia.

Mi limiterò ad alcune considerazioni, signor Presidente, non avendo il tempo e nemmeno la voglia in questa sede – mi permetta di dirlo – di entrare nel merito di tutte le osservazioni che verrebbe spontaneo svolgere.

Mi limiterò ad alcune considerazioni, in ordine ad alcuni passaggi fra i più significativi che impongono una immediata presa di coscienza da parte della Giunta regionale, se la volontà di acquisire una responsabilità nell'interesse collettivo esiste, mi limito quindi a citare alcuni di questi passaggi, iniziando dalla previsione di una assunzione in giunta comunale, sono le misure previste all'art. 18 del disegno di legge, di un assessore del gruppo linguistico ladino, facente parte del consiglio, oppure esterno al consiglio nel caso in cui sia prevista questa opportunità; assunzione in Giunta in deroga a quanto previsto al comma 6 precedente che fissa con precisione dei limiti e dei paletti restrittivi dei diritti soggettivi e collettivi dei gruppi. Il comma 6 prevede l'esplicita rappresentanza in consiglio comunale di almeno due consiglieri di un determinato gruppo linguistico, affinché possa essere garantita la presenza anche in giunta comunale, affinché possa essere esercitato il diritto ad una propria rappresentanza in giunta comunale.

Ebbene, si fissa una deroga accolta in commissione legislativa con un atto volgare di oltraggio politico e morale nei confronti della minoranza italiana dell'Alto Adige, con cui si prevede la possibilità di assunzione in giunta comunale di un rappresentante del gruppo linguistico ladino, senza che sia rispettato quanto invece è obbligatorio per il gruppo linguistico tedesco, per il quale comunque non si pone il problema, considerati i dati della presenza del gruppo linguistico tedesco in provincia di Bolzano, ma soprattutto per il gruppo linguistico italiano. E' una norma razzista, è una norma provocatoria nei confronti della comunità italiana, perché è una norma che discrimina, è una norma che nega un diritto alla comunità italiana, lo riconosce solo ed esclusivamente alla rappresentanza ladina. Eppure in quanti comuni della nostra provincia esiste una comunità di lingua italiana, che pure ha espresso una propria rappresentanza politica, ma non nella forma, a causa dei numeri che costringono la comunità italiana a pagare questo pesante fardello, eppure non nei numeri sufficienti perché le norme possano garantire il diritto alla presenza in Giunta.

Allora o si elimina questo sbarramento, o si costituisce un gravissimo atto di pregiudizio politico, culturale, sociale, nei confronti della minoranza italiana dell'Alto Adige. Questo è un gravissimo atto, voglio definirla una grave disattenzione della commissione, ma un gravissimo atto politico che ferisce

profondamente, ma costituisce anche un pregiudizio insanabile e che attentamente deve essere valutato.

Non mi dilungo ulteriormente su questo aspetto, perché dovrebbe essere già chiaro a coloro che hanno l'intenzione di dedicarsi alle questioni altoatesine con un'attenzione diversa, purtroppo il vizio – permettetemi questa battuta – anche di questo disegno di legge è di essere stato concepito da chi è distante dalle cose altoatesine, da chi non sa comprendere quelle che paiono sfumature, ma che sono invece fatti sostanziali che determinano la sorte, la vita, la dignità delle comunità linguistiche altoatesine.

Ebbene, evidentemente questa Giunta regionale dimostra, anche con questi atti, di essere lontana dall'Alto Adige e quindi di non rappresentare la comunità altoatesina, la comunità italiana dell'Alto Adige in modo particolare, costituendo pregiudizi, costituendo discriminazioni.

La norma prevista dalla Giunta prevede anche la fotografia della consistenza dei gruppi linguistici nei consigli comunali all'inizio della legislatura, come se quella fotografia dovesse essere immutabile, per cui si prevede la composizione della giunta comunale a seconda di una fotografia di inizio legislatura. Questo prevede la norma, se si vuole la correttezza di volerla giudicare nei termini in cui deve essere giudicata.

Quindi data una situazione emersa da un responso elettorale, una composizione del consiglio comunale, con una rappresentanza dei gruppi linguistici di tot e tot consiglieri, ebbene si determina la consistenza della rappresentanza linguistica nella giunta comunale sulla base di quel dato elettorale. Poi se la situazione viene a modificarsi nell'arco della legislatura, ebbene non si prevede la modifica di quell'assetto, è una norma che interviene sull'ordinamento vigente, per evitare situazioni che già in Alto Adige si sono verificate, che hanno dato la possibilità a rappresentanti del gruppo linguistico italiano, in seguito a modifiche degli assetti della composizione del gruppo linguistico all'interno del consiglio comunale nel corso della legislatura, hanno dato la possibilità di entrare nelle giunte comunali, di modificare la composizione delle giunte comunali a garanzia e rispetto di un assetto modificatosi nel tempo, nel corso della legislatura di cui non si terrà più conto. Si fotografa una situazione, quindi si costruiscono anche le condizioni ottimali per pilotare una data composizione etnico linguistica del consiglio comunali, in modo da pilotare e condizionare la composizione futura della giunta comunale.

Un altro gravissimo atto di discriminazione nei confronti dei gruppi linguistici, senza voler citare quale nel caso specifico, ma è chiaro a tutti coloro che hanno un pizzico di coscienza da mettere in campo

Di fronte a ciò ci scandalizziamo, di fronte a ciò mostriamo la nostra profonda disapprovazione, di fronte a ciò noi ci sentiamo nella condizione di esprimere con forza la nostra contrarietà a questa proposta di legge e quindi ci sentiamo di uscire dal coro di coloro che ritengono un atto di pacificazione quello raggiunto, questo è un atto di provocazione gravissima che in questa sede denunciemo, ma che confidiamo possa essere risolta nei termini di piena collaborazione che noi auspichiamo, nel giro di pochissime ore, per evitare ciò a cui altrimenti saremo costretti, ossia la manifestazione di una profonda opposizione manifestata in tutti i termini regolamentari concessi.

E' chiaro che non possiamo non fare un riferimento all'art. 25-bis, ma siccome tanti altri, su questo, si sono già dilungati non intendo dilungarmi. Riteniamo che questo articolo sia lesivo della dignità delle donne, questo articolo sia costitutivo di gabbie in cui rinchiudere la dignità delle persone, noi riteniamo che la politica sia l'esercizio di una libertà di scelta, ma soprattutto debba essere anche il riconoscimento di tutti quegli strumenti che effettivamente possono garantire l'esercizio dell'attività politica da parte di qualunque cittadino o cittadina, quindi anche delle donne, prevedendo tutti quegli strumenti al di fuori della politica, ma nella società, che possano accompagnare le donne verso un'attività politica attiva.

Ecco che l'impegno politico lo si garantisce partendo dall'assunzione sociale di una responsabilità nel campo dell'assistenza ai figli, dalla più tenera età, per seguire nel tempo, offrendo gli strumenti anche di ordine finanziario utili ad assistere le famiglie e ad assistere, talvolta accade ed è necessario tenerlo presente, anche le donne che da sole sono chiamate a sobbarcarsi l'onere della assistenza, della cura e dell'educazione dei figli. Così si favorisce la parità di accesso alla politica, il diritto alla politica da parte di tutti i cittadini e di tutte le cittadine, non discriminando e creando gabbie, come previsto dall'art. 25-bis.

Su ciò non mi dilungo ulteriormente, essendo l'argomento già conclamato e affrontato da tanti altri colleghi, mi dilungo su altri aspetti.

Mi dilungo su un passaggio interessante che è quello previsto all'art. 15, laddove si prevede la composizione degli organi di revisione economico finanziaria e le deroghe alla composizione degli organi di revisione economico finanziaria. Stiamo discutendo, signor Presidente, anche in questa sede di un nostro disegno di legge, che è stato presentato, che è stato discusso in commissione, di cui abbiamo letto la relazione accompagnatoria poc'anzi e che prevedeva una misura atta a garantire un diritto, di fissare un diritto, per cui in comuni con una certa consistenza di popolazione non possa essere prevista la deroga che prevede l'abbassamento del numero dei revisori dei conti da tre ad uno, tanto da creare un organo monocratico che, di fatto, assume su di sé la responsabilità di revisione dei conti su comuni di una dimensione particolarmente significativa.

Avevamo citato un esempio che era quello di Brunico, ma potremo citarne tanti altri, prevedevamo delle misure atte ad eliminare questa possibilità di deroga ed a garantire non la monocraticità di questi organi, ma perlomeno la rappresentanza di tre persone nell'ambito di questi organi di controllo.

Ebbene, è stato garantito in commissione che si sarebbe venuti incontro a questa nostra richiesta, che sarebbe stata accolta questa nostra proposta, per cui dovevamo dimostrarci sensibili e disponibili, noi abbiamo dato la nostra fiducia, la nostra disponibilità, troviamo nel testo di legge, di fatto al contrario, una norma che va nella direzione opposta, ossia che amplia la possibilità di concedere deroghe a quel principio e quindi di prevedere un organo monocratico anche in comuni sino a 10 mila abitanti, questo prevede la norma. Questa è una presa in giro.

Capisco, collega Baumgartner, che preferirebbe che su comuni anche fino a 10 mila abitanti sia uno solo a controllare i conti, ecco si comprende lo spirito di questa norma, assessore Fontana non ce lo aspettavamo. Presidente Andreotti sì ce lo aspettavamo, da lei ci aspettavamo

questo, anche peggio, quel peggio che abbiamo in questo disegno di legge rintracciato, quegli atti di discriminazione nei confronti della minoranza linguistica italiana di cui lei è corresponsabile, lei non potrà rappresentare quella parte di minoranza italiana dell'Alto Adige che pure si arroga di rappresentare in quanto Presidente della Giunta regionale. Lei non è Presidente di tutte le comunità della Regione.

Come si giustifica questa iniziativa che va nel senso esattamente opposto, rispetto la nostra proposta di più controllo, di più legittimità, di più garanzia nei confronti dei cittadini. Vogliamo lasciare ad un organismo monocratico il controllo sull'amministrazione contabile di un comune sino a 10 mila abitanti?

Avevamo fatto una battuta una volta, avevamo descritto la Regione come un bancomat, oggi confermiamo questa battuta, la Regione è sempre più un bancomat, ormai lo è proprio in maniera fisica, ha anche la forma di un bancomat, nel senso che è un cubo dal quale si può prelevare solo del denaro, c'è un foro ed esce del denaro, o escono le norme che prevedono l'uscita di denaro. L'art. 9, indennità degli assessori, fa entrare dalla finestra quello che si riteneva uscito dalla porta, ossia si prevede la estensione a tutti i comuni della Regione del diritto a fissare per i propri assessori delle indennità di carica. Comprendo il coro entusiastico che ha accolto questa proposta in Trentino, lo comprendo, perché in Trentino esiste una logica che in Alto Adige non esiste, la logica dell'alternanza politica. La logica dell'alternanza politica prevede che nei comuni trentini la sinistra, la destra, le civiche di un certo colore o l'ispirazione, nel tempo avranno la possibilità di sostituirsi l'una all'altra e quindi questo beneficio è un beneficio trasversale, ci sono amministrazioni di sinistra e amministrazioni di destra, amministrazioni gialle e amministrazioni blu in Trentino; in Alto Adige ci sono amministrazioni di un colore solo o di due colori, quello della Stella Alpina ed il rosso. Ne beneficeranno di questi benefici, lo sottolineo, perché non si tratta di indennità di carica in provincia di Bolzano, ma di benefici, solo ed esclusivamente due colori, due marchi politici.

Allora ecco perché è in Trentino che la disponibilità rispetto a questa norma è stata ampia e trasversale, perché ha baciato in fronte tutti e bacerà in fronte tutti e garantirà a tutte le componenti politiche di ottenere lo stesso beneficio. In provincia di Bolzano si trasformerà in una sorta di finanziamento indiretto al partito, questo è il finanziamento indiretto al partito, questo è il finanziamento della SVP in primis e degli alleati che raschieranno, come al solito, le briciole della sinistra in seconda istanza.

Attraverso l'innalzamento delle indennità di cariche sarà possibile stabilire quote di contribuzione da parte dei singoli assessori al partito, più aumenta l'indennità di carica e più aumentano gli introiti del partito, più aumentano gli introiti del partito e più si rafforza il partito, la carica di assessore è riservata esclusivamente, in quasi la totalità dei comuni altoatesini, ad esponenti della SVP, per logica dettata dai numeri che, strano, in Giunta regionale dovrebbero essere noti, numeri riferiti alla composizione linguistica, etnica della provincia di Bolzano, ebbene quelle funzioni assessorili diventeranno scuola di partito, non più scuola di amministrazione, voglia di partecipare all'amministrazione, alla cosa pubblica, voglia di mettersi in campo e donare, saranno luoghi in cui seguire un percorso finalizzato a raggiungere un

obiettivo, ma passando per chiare determinazioni che sono tutte interne al partito e che serviranno quindi a finanziare il partito.

Quindi complimenti per avere messo in atto una straordinaria, meravigliosa macchina di finanziamento pubblico al partito, complimenti, questa è una meravigliosa operazione di finanziamento pubblico al partito, non ai partiti, Alleanza Nazionale non prenderà una lira di tutto ciò. Non che il nostro atteggiamento dovrebbe necessariamente variare se Alleanza Nazionale dovesse prendere qualcosa, se gli uomini di Alleanza Nazionale dovessero prendere qualcosa, certo è vero un fatto, che questo finanziamento pubblico previsto dall'art. 9 bacerà in fronte la SVP e le briciole, come al solito, accontenteranno i fedelissimi della sinistra.

Complimenti. Questa è la norma che noi dobbiamo salutare con grande gioia in provincia di Bolzano? Capisco l'entusiasmo dei colleghi trentini, spero perlomeno che venga compreso, non giustificato, il poco entusiasmo degli italiani dell'Alto Adige.

Vogliamo parlare dell'art. 6, l'unione dei comuni. Interessante operazione che risponde esattamente alle logiche che condizionano da molti mesi l'iniziativa politica di illustri esponenti della SVP, che risponde esattamente a queste logiche. L'unione di più comuni, sparisce il concetto il previsione di un eventuale accorpamento, non si capisce per quale motivo nel nuovo testo sparisce l'eventuale accorpamento futuro, perché? Perché non c'è una volontà di realizzare un accorpamento di comuni, qui c'è solo la volontà di affermare con un o strumento giuridico il diritto per tutti i comuni dell'Alto Adige di poter gestire servizi, pluralità di funzioni attribuiti o delegati alla loro competenza, creando una situazione del tutto paradossale, essendo stato rimosso un limite che era fissato nella norma precedente, perché questo diritto alla unione di comuni, finalizzato alla gestione di servizi comuni era già previsto, ma era posto un limite, il limite dei cinquemila abitanti per singola realtà comunale, poteva essere una unione di comuni al massimo composti da cinquemila abitanti.

Quindi si comprendeva una ratio, una filosofia, i piccoli comuni si uniscono e collaborano alla gestione di servizi importanti, perché non hanno le risorse proprie per gestirli, perché sarebbe troppo oneroso, straordinario concetto da sottoscrivere, da appoggiare, da incentivare. Si elimina questo limite, si pone questo diritto trasversale a tutte le amministrazioni comunali, creando quindi anche quelle condizioni ottimali, per cui un comune o più comuni a maggioranza linguistica tedesca si uniscono insieme a comuni a maggioranza linguistica italiana, per esempio, per gestione di importanti servizi. Non voglio neanche citare quali, ma tutti coloro che sono al corrente del dibattito politico altoatesino sono informati, e sicuramente non mi riferisco ad assessori attualmente presenti nella Giunta regionale, assessori e Presidente della Giunta regionale al quale ci premuneremo di donare un abbonamento alla stampa locale, in modo che possano essere informati su quanto accade in Alto Adige, in modo che possano rappresentare appieno le sensibilità della Regione, non solo il Trentino, oppure i ladini dell'Alto Adige. Ebbene, potrebbe essere gestito un servizio che, attraverso l'unione di più comuni, stravolga, per quanto riguarda i riflessi sugli organici di coloro che poi questo servizio devono svolgere e gestire, gli equilibri della proporzionale.

Per cui dato per scontato il fatto che non necessariamente deve essere previsto, laddove i numeri non lo impongono, un aumento dell'organico, si modifica però la quota proporzionale riservata ai gruppi linguistici, essendo in previsione unione di più comuni a maggioranza tedesca, con grandi comuni a maggioranza italiana, in modo da diminuire, a rendere più evanescente la quota proporzionale riservata al gruppo linguistico italiano.

Sarebbe l'ottenimento di un obiettivo politico straordinario, così come è stato già delineato ampiamente nel dibattito politico locale, con il minimo investimento.

Perché togliere il limite posto nella vecchia legislazione dei 5 mila abitanti, perché? Vogliamo innalzarlo quel limite, poniamo un limite di 13 mila, ma perché? Perché eliminare quel limite se non per ottenere questo obiettivo, un obiettivo che potrà sembrare fantapolitica, perché appunto non è al corrente delle cose altoatesine e mi riferisco ai colleghi trentini, che ringraziamo per questo ennesimo atto di servizio nei confronti della minoranza linguistica italiana e non specifico di che servizio si tratti.

Vogliamo parlare del referendum? Vogliamo parlare dell'organizzazione delle forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze nei comuni della nostra regione? Potremo dire tante cose, mi limiterò solamente ad esprimere due concetti.

Prima di arrivare a questo – se mi è permesso – vorrei sottolineare con grande sollievo la presentazione di questo emendamento, l'ultimo che ci è stato consegnato, che prevede una importante misura amministrativa, cioè la possibilità di pagare con denaro pubblico – cito testualmente – manifestazioni e segni di riconoscenza a favore di dipendenti con attività di servizio pluriennale, che ritengo una misura politica tanto attesa dalla comunità altoatesina e trentina e che finalmente verrà introdotta nell'ordinamento della Regione Trentino Alto Adige e che dà un po' la dimensione e lo spessore dell'iniziativa legislativa della Giunta regionale, di cui siamo tutti riconoscenti, cioè prevediamo in legge addirittura anche il regalino e potremo chiarire meglio di che colore debba essere il fiocco.

Poi potremo parlare della misura introdotta in commissione che prevede l'automatica elezione in Consiglio per il candidato sindaco nelle liste, presentatesi alle elezioni amministrative nella provincia di Bolzano, con più di 13 mila abitanti e che sarà anche questo uno straordinario sistema per non favorire quella aggregazione che in provincia di Bolzano non è solo dato politico, ma è anche dato di rappresentatività dei gruppi linguistici, ma che invece favorirà, al contrario, la promozione degli individualismi, dei personalismi, la presentazione delle liste politiche con propri candidati a sindaco, solo ed esclusivamente per poter raccogliere quel numero sufficiente di consensi che automaticamente, costituendo il quorum per il seggio pieno, garantirà la promozione immediata in consiglio comunale.

Quindi non ci sarà più la spinta ad inserirsi in una logica di coalizione, negando questo diritto, quindi partecipando e concorrendo con altri a raccogliere su di sé massimo consenso per poter ambire a quel posto di consigliere comunale, c'è la scappatoia, mi presento con una lista autonoma, la lista Urzi, faccio il candidato sindaco, metto tre nella lista sconosciuti ai più, io

spingo me stesso e quindi se ottengo il numero minimo di consensi per raggiungere il quorum mi auto promuovo in Consiglio comunale.

Non è quindi favorita la logica della coalizione, della alleanza per cui mi devo confrontare con altri, anche nel mio stesso schieramento, per avere quel giusto peso politico, riconosciuto agli elettori, che permette poi l'elezione. No, io scelgo la strada più comoda, la più semplice, però così facendo frammento il panorama politico ed indebolisco ulteriormente la rappresentanza delle comunità linguistiche e sappiamo quanto diffuso sia il vizio nella comunità italiana, ciò comporterà un'ulteriore frammentazione e dispersione del voto italiano e quindi un ulteriore indebolimento in ogni realtà della comunità italiana. Complimenti, complimenti anche per questo straordinario risultato che premia personalismi, individualismi, ambizioni personali e non premia la logica della rappresentanza delle comunità nelle istituzioni, come sarebbe doveroso da parte di una Giunta regionale.

Signor Presidente, il nostro giudizio su questo disegno di legge, non ho potuto citare tutti gli altri punti, non può essere che assolutamente e fortemente negativo. Noi siamo pronti per mettere in campo un'azione di severo contrasto in termini pieni ed assoluti, l'assessore Fontana, il Presidente Andreotti sanno cosa ciò significa, però siamo anche certi del fatto che su alcuni dei temi che abbiamo sollevato possa essere aperto un confronto da adesso, in modo da poter risolvere alcuni di questi nodi in tempi rapidi, in modo da garantire l'approvazione di una legge che vorremo anche noi potesse essere approvata, ma che certo a queste condizioni, che costituiscono non solo pregiudizio politico, ma anche sociale, culturale ed in termini di dignità nei confronti della comunità italiana, non potrà mai essere approvato.

Crediamo anche che il pregiudizio sia non solo politico, ma possa essere ritenuto anche di ordine costituzionale, laddove si prevede questa discriminazione positiva per i ladini e discriminazione negativa per la comunità italiana. Grazie, Presidente.

PRÄSIDENT: Grazie, cons. Urzì.

Das Wort hat der Abg. Leitner.

LEITNER: Danke, Herr Präsident! Ich werde nur einige wenige Anmerkungen zu diesem Gesetzentwurf machen und ich beginne beim Titel. Also hier von einer Reform zu sprechen, ist schon eine gewagte These. Es ist mir klar, dass man kurz vor den Wahlen noch einen Erfolg einfahren möchte bzw. dass man die Gemeindenverbände in Bozen und Trient in einigen Punkten zufrieden stellen möchte, das ist verständlich und soweit auch richtig. Ich bin grundsätzlich nicht gegen diesen Gesetzesentwurf, nur von einer Reform zu sprechen, ist maßlos übertrieben. Das sind bestenfalls geringe Anpassungen an mehrere bestehende Gesetze die sich mit der Gemeindevahlordnung befassen. Es freut mich – und das möchte ich vorneweg sagen – ganz besonders die Fassung von Art. 11. Ich darf daran erinnern, dass der Unterfertigte im Regionalrat schon vor Jahren einen Beschlussantrag eingereicht hat, was die Anzahl der notwendigen Unterschriften für Volksbefragungen anbelangt und dieser Beschlussantrag wurde damals angenommen und findet jetzt endlich Einzug in einen Gesetzestext, d.h. dass

morgen keine Gemeinde mehr als 10 Prozent der eingetragenen Wähler vorschreiben kann für das Zustandekommen einer Volksbefragung. Ich denke, das ist eine Hürde, die erreichbar ist und es darf nicht wieder geschehen, wie es in einem Fall in Südtirol passiert ist, wo eine Gemeinde, nachdem die notwendige Anzahl zusammengekommen war, kurzerhand die Satzung geändert und die notwendigen Unterschriften auf 25 Prozent erhöht hat. Das Negativbeispiel Gemeinde Mühlbach im Zusammenhang mit der Kunsteisrodelbahn in Meransen ist uns allen noch bekannt. Hier gibt es jetzt eine klare, gesetzliche Norm, die den Gemeinden vorschreibt, dass sie nicht mehr als 10 Prozent der eingetragenen Wähler verlangen darf und dass auch die Befragung auf Stadteile bzw. Fraktionen ausgedehnt werden kann. Ob das in allen Bereichen sinnvoll ist, möchte ich dahingestellt sein lassen, aber zumindest ist es jetzt klar definiert, denn es wurde auch schon in der Vergangenheit so angewandt, obwohl damals die Gesetzeslage nicht so klar war wie sie jetzt ist.

Ich möchte auch einen Satz zum Art. 25 bis sagen, was die Vertretung der Geschlechter anbelangt. Ich lehne grundsätzlich alle Quotenregelungen ab, weil ich der Meinung bin, dass vom Gesetz her alle Menschen, gleich ob Frauen oder Männer, das gleiche Recht und den gleichen Zugang zu öffentlichen Ämtern und zu Kandidatenlisten einfach haben müssen. Das steht für mich außer Frage. Aber dass der Gesetzgeber hergehen kann und eine Liste ausschließen kann, wenn nicht weiß Gott so und so viele Frauen oder Männer drauf sind, das finde ich einfach nicht richtig und auch nicht gerecht. Es muss im Interesse einer jeden Liste sein, auch Kandidaten beiderlei Geschlechts zu haben und dem Wähler zu präsentieren. Aber einen Ausschlussgrund daraus zu konstruieren, das finde ich verfassungsmäßig nicht in Ordnung. Man sollte – das ist natürlich eine lange Debatte um Quoten und dergleichen Dinge mehr -, wenn schon die Voraussetzungen dafür schaffen, dass man den Frauen das Umfeld so konstruiert, dass sie Beruf und Familie besser vereinbaren können, um sich auch eventuell öffentlichen Diensten zu stellen, um öffentliche Aufträge wahrzunehmen, um auch Kandidaturen anzunehmen, wenn sie sich sonst benachteiligt fühlen. Das ist schon richtig. Aber es per Gesetz vorzuschreiben, dass eine bestimmte Anzahl drauf sein muss, anderenfalls die Liste nicht zugelassen wird, dann muss ich sagen, das geht entschieden zu weit und damit erreicht man auch nicht das Ziel, das man immer vorgibt, erreichen zu wollen. Wenn schon müssen die Rahmenbedingungen geändert werden, aber nicht per Gesetz eine Quote vorschreiben.

Auch ich möchte den Abänderungsantrag kritisieren, der heute eingereicht worden ist. Also ein Abänderungsantrag zum Abänderungsantrag von Art. 9 bis, wo es darum geht, dass man Veranstaltungen und Geschenke zur Ehrung langjähriger Bediensteter mit öffentlichen Geldern bereitstellen kann. Das ist Klientelismus. Das braucht es wirklich nicht. Gerade in der heutigen Zeit – und es wundert mich schon, dass dann Leute unterschreiben, die sich sonst so sozial geben und Verständnis aufbringen wollen für den so genannten einfachen Mann oder die Frau - haben die Bürger sicherlich für so eine Maßnahme kein Verständnis. Das sollte man lieber lassen.

Es ist von einem Vorredner gesagt worden, dass die Aufteilung von Gemeinden unter und über 13.000 Einwohnern zumindest für Südtirol nicht sinnvoll ist. Ich unterstütze diese These. Ich habe das schon gesagt, als wir das Gesetz gemacht haben. Auch ich finde es nicht richtig, dass in den Orten mit mehr als 13.000 Einwohnern ein Bürger nicht das Recht hat den Bürgermeister zu wählen, den er will. Das kann er bei uns nicht. Das ist nicht das gleiche Recht von vornherein. Die Unterscheidung mag dort Sinn machen, wo ein Mehrheitswahlrecht gilt, aber nicht bei uns, wo im Sinne auch des Volksgruppenschutzes und des Minderheitenschutzes das Verhältniswahlrecht gelten soll, wo alle das gleiche Recht und den gleichen Zugang haben müssten. Das ist eine Präjudizierung sondergleichen und das ist auch eine Beschneidung der Rechte der Bürger. Das möchte ich ganz deutlich hier unterstreichen und es ist schade, dass man das beibehalten hat. Aber es geht ja hier nicht um eine Reform. Wenn man eine Reform machen möchte, müsste man auf jeden Fall die Unterscheidung von Gemeinden unter und über 13.000 Einwohnern in Südtirol abschaffen. Das ist eine Ungerechtigkeit und das beklagen auch sehr viele Bürger. Das Gleiche gilt auch bei der Listenverbindung. Es können sich ja nur Listen verbinden, die den gleichen Bürgermeister unterstützen usw. Es sind viele Bestimmungen drinnen, die nicht im Interesse einer ausgewogenen demokratischen Vertretung hier sind und das Gesetz ist so, dass auf alle Fälle die starken Gruppen, sprich die starken Parteien, bevorteilt werden und dass es die kleineren, vor allem die Oppositionsparteien doppelt schwer haben. Das ist nicht im Interesse einer ausgewogenen Vertretung der verschiedenen Interessen der Bevölkerung. Es ist schade, dass man hier keine Abhilfe geschaffen hat. Aber wie gesagt, auf die große Reform werden wir wohl auf die Zeit nach den Wahlen warten müssen. Es ist hier ein Anfang gemacht worden. Einige Dinge sind notwendig, auch was die Trennung von Verwaltungsmäßigem und vom Haushalterischem anbelangt, wo vor allem die Trentiner Gemeinden darauf warten. Wir hatten hier ja auch Anhörungen der Bürgermeister. Ich werde mich insgesamt der Stimme enthalten, aber ich muss noch einmal sagen, ich begrüße es ausdrücklich, dass dieser Art. 11 jetzt zum Tragen kommt, wo die direkte Demokratie, die Beteiligung der Bürger besser garantiert ist und auch gesetzlich geschützt ist.

PRÄSIDENT:Danke! Es sind keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann möchte ich die Sitzung schließen und wir treffen uns morgen um 10.00 Uhr wieder.

Die Sitzung ist geschlossen.

(ore 17.40)

INDICE

INHALTSANGABE

PROPOSTA DI DELIBERA N. 14:

Richiesta al Consiglio regionale di autorizzare la Giunta regionale a non indire il referendum consultivo in relazione alla richiesta di modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Eгна e Montagna (presentata dalla Giunta regionale)

pag. 2

BESCHLUSSFASSUNGSVORSCHLAG NR. 14:

Antrag an den Regionalrat, den Regionalausschuss zu ermächtigen, von der Volksbefragung in Bezug auf den Antrag auf Änderung der Gebietsabgrenzungen der Gemeinden Neumarkt und Montan abzusehen (eingebracht vom Regionalausschuss)

Seite 2

In discussione congiunta:

DISEGNO DI LEGGE N. 41:

Il Collegio dei revisori dei conti comunali - Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 (presentato dai Consiglieri regionali Urzi, Taverna, Holzmann, Minniti e Plotegher);

DISEGNO DI LEGGE N. 42:

Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 sull'ordinamento dei comuni (presentato dai Consiglieri regionali Giovanazzi, Valduga e Vicini Conci);

DISEGNO DI LEGGE N. 67:

Riforma dell'ordinamento delle autonomie locali)

pag. 3

In vereinheitlichter Debatte:

GESETZENTWURF NR. 41:

Das Kollegium der Rechnungsprüfer der Gemeinden – Änderung zum Regionalgesetz vom 23.10.1998, Nr. 10 (eingebracht von den Regionalratsabgeordneten Urzi, Taverna, Holzmann, Minniti und Plotheger);

GESETZENTWURF NR. 42:

Änderungen zum Regionalgesetz vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 über die Gemeindeordnung (eingebracht von den Regionalratsabgeordneten Giovanazzi, Valduga und Vicini Conci);

GESETZENTWURF NR. 67:

Reform der Ordnung der örtlichen Autonomien“ (eingebracht vom Regionalausschuss).

Seite 3

INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE

pag. 50

ANFRAGEN UND INTERPELLATIONEN

Seite 50

**INDICE DEGLI ORATORI INTERVENUTI
VERZEICHNIS DER REDNER**

KURY Cristina Anna (VERDI - GRÜNE - VĚRC)	pag.	2-3
FONTANA Gino (CIVICA - MARGHERITA)	"	3-21
TAVERNA Claudio (GRUPPO MISTO)	"	10-26
DENICOLO' Herbert Georg (SÜDTIROLER VOLKSPARTEI - S.V.P.)	"	14-19
URZÍ Alessandro (ALLEANZA NAZIONALE)	"	17-26-40
GIOVANAZZI Nerio (IL CENTRO)	"	18
DIVINA Sergio (LEGA NORD TRENINO - PADANIA)	"	30
PÖDER Andreas (UNION FÜR SÜDTIROL)	"	34
LEITNER Pius (LADINS - FREIHEITLICHEN)	"	47